SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero
dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. **51**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 settembre 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;

Viste le osservazioni e le modificazioni alle disposizioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 18 gennaio 2013;

Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato della Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in data 9 aprile 2013, relative alle comunicazioni rese dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».

4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto infine il seguente comma:
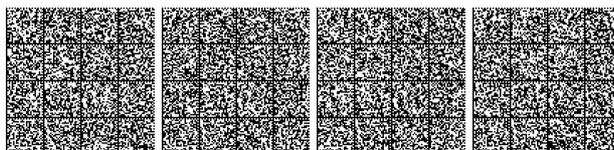
«1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposi-

zione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.».

5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.».

7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è sostituito dal seguente:

«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo degli articoli 118 e 119 della Costituzione:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

"Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 42 del 2009:

"Art. 24. (*Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione*)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell' articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, lettera *d)*.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9.

10.".

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012) è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2012, n. 115.

Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 42 del 2009:

"Art. 2. (*Oggetto e finalità*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera *e)*, che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z)* a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h)*, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
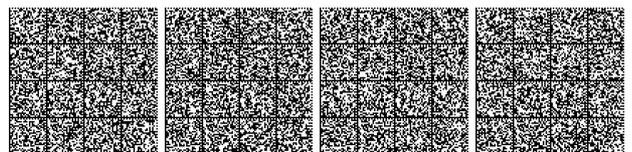
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali.

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.".

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"Art. 3. *Intese*.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive."

Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 42 del 2009:

"Art. 3. (*Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale*)

1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione
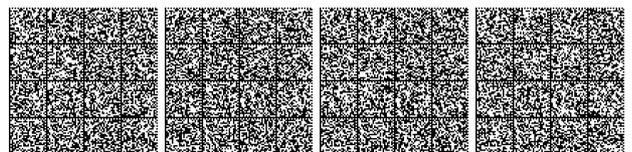
della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.".

Note all'art. 1:

Per il riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente decreto:

"Art. 1. *Oggetto*

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale.

2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.".

Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente decreto:

"Art. 3. *Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale*

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-*bis* del medesimo articolo 1.

4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonché l'ente Roma capitale ove interessato,»;

b) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonché con Roma capitale se competente,»;

c) al comma 2, lettera *c)*, primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

d) al comma 2, lettera *c)*, secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».

5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.

6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.".

Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente decreto:

"Art. 10. *Funzioni in materia di protezione civile*

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

*1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.".*

Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente decreto:

"Art. 12. *Disposizioni finanziarie*

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. *Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

*2-*bis*. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.*

*3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa*

con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

"Art. 78. *Disposizioni urgenti per Roma capitale*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-*bis*, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-*bis* è a carico del piano di rientro.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.".

Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.

Si riporta il testo del comma 13-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"13-*bis*. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.".

13G00094
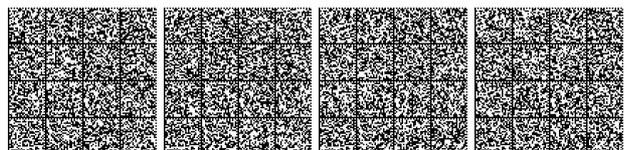
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013.

Approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Fiume Serchio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13 della medesima, il quale dispone al comma 1 che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, il quale, al comma 1, lettera *d)* individua il distretto idrografico Pilota del Serchio, comprendente il bacino idrografico del Serchio;

Visti, inoltre, l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale» e il successivo art. 117 relativo al Piano di gestione che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti, in particolare, l'art. 57 e l'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che hanno prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni;

Visto, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis* che prevede che l'adozione dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Serchio, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico pilota del fiume Serchio provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, in data 30 giugno 2009, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

il progetto di Piano, concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in data 25 settembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Considerato, altresì, che il periodo di consultazione sui documenti di Piano, al fine di garantire il periodo minimo di sei mesi per la presentazione delle osservazioni, si è definitivamente chiuso in data 31 dicembre 2009;

Considerato che al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., si è provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

Vista la deliberazione n. 164 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio e i relativi allegati, con cui è stato adottato il Piano di gestione del distretto idrografico pilota del fiume Serchio ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art.1 comma 3-*bis* del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che con la medesima deliberazione n. 164 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio si prende atto: del parere n. 423 dell'11 febbraio 2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che la delibera di adozione del piano di Gestione è stata pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2010;

Visto il decreto DVA-DEC-2010-0000076 del 1° aprile 2010 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, contenente il parere motivato favorevole di VAS;

Tenuto conto che nel decreto di cui al punto precedente si prescrive che l'Autorità procedente deve dare seguito al quadro prescrittivo del parere motivato attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo ambientale, entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione;

Vista la nota prot. n. 3504 del 6 ottobre 2010 con la quale l'Autorità di bacino del Bacino Pilota del Fiume Serchio ha comunicato che la procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è stata regolarmente conclusa e che le modalità di integrazione del Piano e del Rapporto ambientale sono state puntualmente riportate nella Dichiarazione di sintesi predisposta dalla stessa Autorità di Bacino pubblicata in data 25 febbraio 2010;

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la nota prot. DVA-2012-0015657 del 28 giugno 2012 dell'Autorità competente concernente la trasmissione all'Autorità procedente del parere n. 922/2012 formulato dalla Commissione Tecnica V.I.A. e V.A.S. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alla revisione ed integrazione a seguito di parere motivato ex art.15, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

Visto il parere positivo di ottemperanza n. 922 dell'11 maggio 2012 di revisione e integrazione a seguito di parere motivato ex art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 152 /2006 e s.m.i., della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

Visto il positivo parere n.DG PBAAC/34.19.04 /14903/2012 del 22 maggio 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Vista la nota prot. CTVA – 2012-0004802 del 28 dicembre 2012 con la quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS dichiara che il processo di revisione ed integrazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Po è, ad oggi, concluso in quanto il Piano stesso è stato conformato alle prescrizioni del Decreto di parere motivato VAS: DVA – DEC – 2010-0000076 del 1° aprile 2010;

Visto che nella medesima nota della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS si ritiene che le osservazioni e considerazioni ambientali emerse durante la fase di consultazione pubblica e riportate nei successivi pareri espressi dalla medesima Commissione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali siano state recepite e integrate nel Piano come documentato dalla Dichiarazione di Sintesi del 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione del bacino idrografico del distretto pilota del Fiume Serchio.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle Misure aventi valore di norme di Piano a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta adozione del Piano suddetto.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Serchio è composto dai seguenti elaborati e dalla documentazione prodotta in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel Decreto DVA-DEC-2010-0000076 del 1° aprile 2010:

Documenti di Piano:

1. Presentazione del piano.

2. Descrizione del distretto idrografico del fiume Serchio.

3. Identificazione dei corpi idrici.

4. Pressioni ed impatti significativi.

5. Registro delle aree protette.

6. Reti e programmi di monitoraggio.

7. Obiettivi di piano, stati di qualità e deroghe.

8. Analisi economica sull'utilizzo idrico.

9. Sintesi delle misure di piano.

10. Processo partecipativo aggiornamento del piano.

11. Rapporto Ambientale - Aspetti pertinenti lo stato attuale dell'ambiente.

12. Rapporto Ambientale - Rapporto dei contenuti e degli obiettivi del piano di gestione delle acque con altri pertinenti piani o programmi.

13. Rapporto Ambientale - Valutazione degli effetti ambientali, valutazione di incidenza, rapporto di monitoraggio.

14. Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica.

15. Le modifiche al Progetto di Piano di Gestione e la «Dichiarazione di sintesi».

16. Appendice: Norme tecniche relative ai metodi di classificazione dello stato delle acque superficiali.

2.2 Allegati di Piano:

Allegato 6A - Sostanze chimiche monitorate per le acque superficiali.

Allegato 6B - Sostanze chimiche monitorate per le acque sotterranee.

Allegato 6C - Monitoraggio del lago di Massaciuccoli.

Allegato 7A - Standard di qualità ambientali per le acque superficiali (DM n. 56/2009).

Allegato 7B - Standard di qualità e valori soglia per le acque sotterranee (d.lgs. n. 30/2009).

Allegato 9A - Sintesi delle misure di base.

Allegato 9B - Calibrazione delle misure di piano.

Allegato 9C - Sintesi delle misure supplementari.

Allegato 9D - Schede Norme n. 1, 4, 7 e 9.

Allegato 9E - Schede Indirizzi Vincolanti n. 6, 18, 19, 20, 24 e 25.

Allegato 9F - Sintesi delle misure di base per le aree protette.

2.3 Tavole grafiche.

Tavola 2.1 Inquadramento del distretto idrografico del fiume Serchio.

Tavola 2.2 Carta corografica del distretto idrografico del fiume Serchio.

Tavola 2.3 Uso del suolo.

Tavola 3.1 Corpi idrici superficiali.

Tavola 3.2 Corpi idrici superficiali - Categorie.

Tavola 3.3 Tipologia dei corpi idrici superficiali.

Tavola 3.4 Sistemi idrogeologici del distretto del fiume Serchio.

Tavola 3.5 Corpi idrici sotterranei.

Tavola 4.1 Acque superficiali - Ubicazione dei principali impianti di depurazione.

Tavola 4.2 Acque superficiali - Aree industriali ed impianti IPPC.

Tavola 4.3 Acque superficiali - Cave ed impianti di trattamento/ frantumazione inerti.

Tavola 4.4 Acque superficiali - Aree prive di fognatura e zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Tavola 4.5 Acque superficiali - Aree agricole.

Tavola 4.6 Acque superficiali - Discariche e siti contaminati.

Tavola 4.7 Acque superficiali - Prelievi significativi.

Tavola 4.8 Acque superficiali - Alterazioni morfologiche e dighe/ invasi Enel.

Tavola 4.9 Acque superficiali - Centraline idroelettriche.

Tavola 4.10 Acque superficiali - Intrusioni saline significative.

Tavola 4.11 Acque superficiali - Classi di rischio.

Tavola 4.12 Acque sotterranee - Cave.

Tavola 4.13 Acque sotterranee - Discariche e siti contaminati.

Tavola 4.14 Acque sotterranee - Aree prive di fognatura e zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Tavola 4.15 Acque sotterranee - Aree agricole.

Tavola 4.16 Acque sotterranee - Captazioni rilevanti per uso potabile.

Tavola 4.17 Acque sotterranee - Captazioni rilevanti per uso irriguo.

Tavola 4.18 Acque sotterranee - Captazioni rilevanti per uso industriale.

Tavola 4.19 Acque sotterranee - Intrusioni saline significative.

Tavola 4.20 Acque sotterranee - Classi di rischio.

Tav. 5.1 Aree protette - Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'art. 7 della direttiva 2000/60/CE.

Tav. 5.2 Aree protette - Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico.

Tav. 5.3 Aree protette - Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE.

Tav. 5.4 Aree protette - Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE.

Tav. 5.5 Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE - Rete ecologica Natura 2000.

Tav. 5.6 Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE - Aree naturali protette.

Tav. 5.7 Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE - Proposta di area Ramsar.

Tavola 6.1 Piano di Tutela delle acque regionale - Punti di monitoraggio delle acque superficiali.

Tavola 6.2 Rete di monitoraggio sperimentale delle acque superficiali.

Tavola 6.3 Piano di Tutela delle acque regionale - Risultati del monitoraggio per le acque superficiali.

Tavola 6.4 Risultati dei monitoraggi sperimentali delle acque superficiali.

Tavola 6.5 Piano di Tutela delle acque regionale - Punti di monitoraggio delle acque sotterranee.

Tavola 6.6 Piano di Tutela delle acque regionale - Risultati del monitoraggio per le acque sotterranee.

Tavola 6.7 Rete di monitoraggio delle aree protette.

Tavola 6.8 Risultati del monitoraggio per le aree protette.

Tavole 6.9 Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio qualitativo di cui alla DGRT n. 100 dell'8 febbraio 2010, ai sensi delle dir. 2000/60/CE.

Tavole 6.10 Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio quantitativo di cui alla DGRT n. 100 dell'8 febbraio 2010, ai sensi delle dir. 2000/60/CE.

Tavole 6.11 Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio qualitativo di cui alla DGRT n. 100 dell'8 febbraio 2010, ai sensi delle dir. 2000/60/CE.

Tavole 6.12 Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio quantitativo di cui alla DGRT n. 100 dell'8 febbraio 2010, ai sensi delle dir. 2000/60/CE.

Tavola 7.1 Acque superficiali - Superamento SQA per metalli pesanti.

Tavola 7.2 Stato /Potenziale ecologico delle acque superficiali.

Tavola 7.3 Stato chimico delle acque superficiali.

Tavola 7.4 Stato delle acque superficiali.

Tavola 7.5 Stato quantitativo delle acque sotterranee.

Tavola 7.6 Stato chimico delle acque sotterranee.

Tavola 7.7 Stato delle acque sotterranee.

Tavola 7.8 Acque superficiali - Obiettivi di piano.

Tavola 7.9 Acque sotterranee - Obiettivi di piano.

Tavola 9.1 - Scheda Norma n. 1 - Tutela dei corsi d'acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico - Aree di elevato interesse ambientale e naturalistico.

Tavola 9.2 - Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Sistema idraulico strategico.

Tavola 9.3 - Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Modello digitale del terreno.

Tavola 9.4 - Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Carta della permeabilità.

Tavola 9.5 - Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Mappaggio biologico.

Tavola 9.6 - Scheda Norma n. 4 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Sistemi ambientali.

2.4 Circolare applicativa norme piano.

2.5 Documentazione VAS.

Documento 1 - Integrazioni al Rapporto Ambientale al seguito del Parere Motivato favorevole alla VAS del Piano - febbraio 2012.

Documento 2 - Integrazioni al Rapporto Ambientale al seguito del Parere Motivato favorevole alla VAS del Piano - Piano di monitoraggio VAS - febbraio 2012.

Documento 3 - Integrazioni al Rapporto Ambientale al seguito del Parere Motivato favorevole alla VAS del Piano - Beni tutelati dal Codice dei beni culturali e paesaggistici - febbraio 2012.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico pilota del Serchio e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione citato costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico pilota del Serchio il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto, in conformità con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

4. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità procedente al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

6. L'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica.

7. Il Piano di gestione in esame in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 152/2006 ha individuato un piano temporale di attuazione delle fasi di monitoraggio e le risorse necessarie al suo svolgimento, prevedendo rapporti di monitoraggio illustranti i risultati di valutazione, eventuali impatti negativi non previsti e le eventuali misure correttive e indicando la periodicità con cui tali rapporti verranno prodotti.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Fiume Serchio è pubblicato sul sito web del distretto idrografico Pilota del Fiume Serchio, http://www.autorita.bacinoserchio.it/ nonché sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dedicato all'attuazione della direttiva acque 2000/60/CE, http://www.direttivaacque.minambiente.it/.

2. Sono inoltre disponibili e pubblicati sui rispettivi siti, così come previsto all'art. 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: il parere motivato espresso dall'Autorità competente, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano stesso, ai fini della VAS.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Fiume Serchio è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Serchio, Palazzo Pretorio - 55100 Lucca, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma e presso le regioni ricadenti nel territorio del distretto idrografico.

4. L'Autorità di bacino del fiume Serchio e la Regione il cui territorio ricade nel distretto idrografico del Serchio, per quanto di competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione territorialmente competente.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 207

13A04160
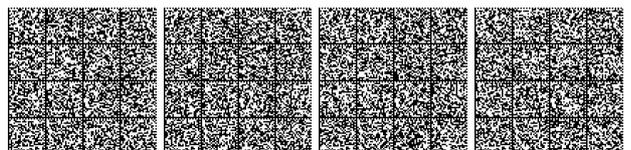
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013.

Approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico Padano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (Testo unico)» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» ed in particolare l'art. 5, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica»;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13 della medesima, il quale dispone al comma 1 che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, al comma 1, lettera *b)*, individua il distretto idrografico Padano;

Visti, inoltre, l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale» e il successivo art. 117 relativo al Piano di gestione che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti, in particolare, l'art. 57 e l'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che hanno prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni;

Visto, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis* che prevede che l'adozione dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Po, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico Padano provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, i seguenti documenti, che aggiornati, fanno parte integrante del piano:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato, pertanto, che in attuazione dell'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire il periodo minimo di sei mesi per la presentazione delle osservazioni la fase di consultazione sui suddetti documenti di Piano è iniziata il 23 luglio e si conclusa in data 22 gennaio 2010;

Considerato che al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in data 30 settembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della V.A.S. sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Visto il decreto DVA-DEC-2010-0000078 del 1° aprile 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente il parere motivato favorevole di V.A.S.;
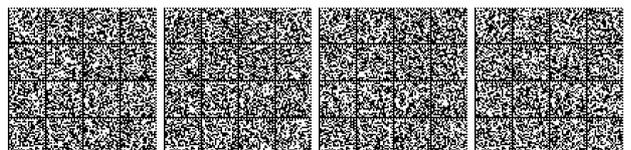
Vista la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ed i relativi allegati, con cui è stato adottato il Piano di gestione del distretto idrografico Padano, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che nella medesima deliberazione di cui al punto precedente si da atto dell'acquisizione del parere positivo di compatibilità espresso — a norma dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e per gli effetti di cui all'art. 15 del medesimo decreto — dalla Commissione tecnica V.I.A.-V.A.S. presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che dell'adozione del Piano di gestione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2010;

Vista la nota prot. n. 6245/PU del 6 ottobre 2010, con la quale l'Autorità di bacino del fiume Po ha comunicato ai soggetti interessati che, in ottemperanza alle indicate prescrizioni, la procedura di V.A.S. di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è stata regolarmente conclusa e che le modalità di integrazione del Piano e del Rapporto ambientale sono state puntualmente riportate nella Dichiarazione di sintesi predisposta dalla stessa Autorità di bacino, pubblicata in data 30 settembre 2010 e consultabile sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po: http://www.adbpo.it/;

Vista la nota prot. CTVA - 2012-0004803 del 28 dicembre 2012 con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A.-V.A.S. dichiara che il processo di revisione ed integrazione del Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Po è, ad oggi, concluso in quanto il Piano stesso è stato conformato alle prescrizioni del decreto di parere motivato V.A.S.: DVA-DEC-2010-0000078 del 1° aprile 2010;

Visto che nella medesima nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A.-V.A.S. si ritiene che le osservazioni e considerazioni ambientali emerse durante la fase di consultazione pubblica e riportate nei successivi pareri espressi dalla medesima commissione e dal Ministero per i beni e le attività culturali siano state recepite e integrate nel Piano come documentato dalla Dichiarazione di sintesi del 2010;

Sentita la Conferenza Stato-regioni che ha espresso parere favorevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di gestione del distretto idrografico Padano.

2. Il Piano di gestione del distretto idrografico Padano è composto dai seguenti elaborati ed è consultabile sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po: http://www.adbpo.it/:

INDICE ELABORATI;

ELABORATO 0: Relazione generale;

ELABORATO 1: Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico (Allegato 3 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; art. 5 e Allegato II della Direttiva 2000/60/CE):

Allegato 1.1 all'Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici fluviali individuati nel bacino del fiume Po;

Allegato 1.2 all'Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici lacustri individuati nel bacino del fiume Po;

Allegato 1.3 all'Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi delle acque marino costiere e di transizione del bacino del fiume Po;

Allegato 1.4 all'Elaborato 1: Caratterizzazione delle acque sotterranee del bacino del fiume Po;

Allegato 1.5 all'Elaborato 1: Repertorio corpi idrici: tipo, natura, stato;

ELABORATO 2: Pressioni e impatti:

Elaborato 2.1: Sintesi delle pressioni significative esercitate dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (Aggiornamento cap. 8 Report art. 5);

Elaborato 2.2: Sintesi degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (Aggiornamento cap. 9 Report art. 5);

Elaborato 2.3 Parte I: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po — analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione — Stato idrologico;

Elaborato 2.3 Parte II: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po — analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione — Stato morfologico;

Allegato 2.3.1 all'Elaborato 2.3 parte II: Repertorio degli studi utilizzati per la definizione dello stato morfologico dei corpi idrici;

Allegato 2.3.2 all'Elaborato 2.3 parte II: Schede di caratterizzazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua naturali principali;

Elaborato 2.4: Sintesi delle informazioni disponibili in merito all'inquinamento da sostanze pericolose nel bacino del fiume Po (Aggiornamento cap. 9 Report art. 5);

ELABORATO 3: Repertorio aree protette (art. 117 e Allegato 9 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; art. 6 e Allegato IV della Direttiva 2000/60/CE) - Stato, elenco degli obiettivi, analisi delle pressioni (aggiornamento cap. 7 Report art. 5);

ELABORATO 4: Mappa delle reti di monitoraggio (istituite ai fini dell'Allegato 1 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 8 e dell'Allegato V della Direttiva 2000/60/CE) e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee;

ELABORATO 5: Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali e acque sotterranee (art. 73 del decreto legislativo n. 152/2006; art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE);

ELABORATO 6: Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico (Allegato 10 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; art. 5 e Allegato III della Direttiva 2000/60/CE):

Allegato 6.1 all'Elaborato 6: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell'analisi economica dell'utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE;

Allegato 6.2 all'Elaborato 6: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell'analisi economica dell'utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE - Attività integrative;

ELABORATO 7: Programma di misure adottate a norma dell'art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'art. 4 della medesima direttiva:

Allegato 7.1 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Italia e in bacino del Po;

Allegato 7.2 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Piemonte;

Allegato 7.3 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Lombardia;

Allegato 7.4 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Liguria;

Allegato 7.5 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Valle d'Aosta;

Allegato 7.6 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Emilia-Romagna e porzione Toscana;

Allegato 7.7 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Veneto;

Allegato 7.8 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Provincia autonoma di Trento;

Allegato 7.9 all'Elaborato 7: Elenco delle misure specifiche del Piano di Gestione;

Allegato 7.10 all'Elaborato 7: Elenco delle misure di riferimento per gli scenari e i temi chiave del Piano;

ELABORATO 8: Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche;

ELABORATO 9: Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano:

Allegato 9.1 all'Elaborato 9: Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano - versione aggiornata al 30 giugno 2009;

Allegato 9.2 all'Elaborato 9: Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po - versione post-consultazione;

Allegato 9.3 all'Elaborato 9: Accesso alle informazioni - Forum di informazione pubblica: programma e documentazione presentata;

Allegato 9.4 all'Elaborato 9: Consultazione - Incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti;

Allegato 9.5 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri tematici: programmi e resoconti;

Allegato 9.6 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri tematici: contributi;

Allegato 9.7 all'Elaborato 9: Partecipazione pubblica: mappa dei soggetti coinvolti;

Allegato 9.8 all'Elaborato 9: Accesso alle informazioni - Forum di informazione pubblica settembre-ottobre 2009: programmi e documentazione presentata;

Allegato 9.9 all'Elaborato 9: Consultazione - Forum di informazione pubblica e incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti;

Allegato 9.10 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri tematici ottobre-novembre 2009: programma e resoconti;

Allegato 9.11 all'Elaborato 9: Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione del Rapporto ambientale per la Valutazione ambientale strategica (VAS) e del Progetto di Piano di Gestione;

Allegato 9.12 all'Elaborato 9: Parere sul Rapporto ambientale da parte della commissione VAS.

ELABORATO 10: Elenco delle autorità competenti;

ELABORATO 11: Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'art. 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE - in particolare, dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'art. 11, paragrafo 3, lettere *g)* e *i)* della Direttiva, e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'Allegato 1 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, conformemente all'art. 8 e all'Allegato V della direttiva;

ELABORATO 12: Atlante cartografico del Piano di gestione;

ELABORATO 13: Schede monografiche di sintesi del Piano relative ai principali sottobacini del distretto idrografico padano;

ELABORATO 14: Documenti tecnici di riferimento;

ELABORATO 15: Modifiche ed integrazioni agli elaborati di Piano a seguito delle osservazioni pervenute durante le fasi di consultazione.

RAPPORTO AMBIENTALE (30 settembre 2009):

Elenco elaborati;

Rapporto ambientale Parte I - Descrizione del Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po, del percorso di VAS e dell'analisi di coerenza;

Rapporto ambientale Parte II - Analisi del contesto programmatico e ambientale;

Rapporto ambientale Parte III - Sostenibilità e valutazione degli effetti del progetto di Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po:

Allegato 1 al Rapporto ambientale: Glossario;

Allegato 2 al Rapporto ambientale: Soggetti competenti in materia ambientale consultati nella fase preliminare del processo VAS del PdG Po;

Allegato 3a al Rapporto ambientale: Analisi del contesto territoriale e socio-economico: determinanti e pressioni;

Allegato 3b al Rapporto ambientale: Analisi del contesto ambientale: paesaggio e acqua;

Allegato 3c al Rapporto ambientale: Analisi del contesto ambientale: suolo, biodiversità, sicurezza idraulica, cambiamenti climatici;

Allegato 4 al Rapporto ambientale: Elenco dei SIC e ZPS del distretto;

Allegato 5 al Rapporto ambientale: Analisi ecosistemico-funzionale a sostegno del Rapporto ambientale, con particolare riferimento ai SIC e ZPS del fiume Po;

Allegato 6 al Rapporto ambientale: Tabella delle misure dello scenario A, di riferimento per il PdG Po;

Allegati 7a e 7b al Rapporto ambientale: Tabelle dell'analisi di coerenza esterna;

Documenti per l'allegato 7b;

Sintesi non tecnica;

Elenco osservazioni VAS.

DICHIARAZIONE DI SINTESI (30 settembre 2010):

Dichiarazione di sintesi:

Allegato 1 alla Dichiarazione di sintesi: Risposte alle prescrizioni richieste ex decreto del parere motivato DVS-DEC-2010-0000078 del 1° aprile 2010;

Allegato 2 alla Dichiarazione di sintesi: «Delibera del comitato istituzionale dell'autorità di bacino di adozione del piano di gestione del fiume Po»;

Allegato 3 alla Dichiarazione di sintesi: «Criteri utilizzati per la classificazione delle misure del piano di gestione del fiume Po»;

Allegato 4 alla Dichiarazione di sintesi: «Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, consultati nella fase preliminare VAS»;

Allegato 5 alla Dichiarazione di sintesi: «Parere n. 343 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (consultazione sul rapporto preliminare ex art. 13, comma 1 decreto legislativo n. 4/2008)»;

Allegato 6 alla Dichiarazione di sintesi: «Sintesi ed analisi delle osservazioni VAS trasmesse per la fase di consultazione del RA»;

Allegato 7 alla Dichiarazione di sintesi: «Sintesi ed analisi delle osservazioni trasmesse per la fase di consultazione del progetto di piano del fiume Po»;

Allegato 8 alla Dichiarazione di sintesi: «Presa di posizione della Svizzera per quanto di competenza per la consultazione tran frontaliera»;

Allegato 9 alla Dichiarazione di sintesi: «Elenco degli elaborati del piano di gestione del fiume Po e del RA»;

Misure adottate in merito al monitoraggio (30 settembre 2010);

Documento di orientamento per il Piano definitivo di monitoraggio.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione del bacino idrografico, di cui all'art. 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico Padano e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione di cui sopra costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico Padano, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto, in conformità con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai sensi dell'art. 66, punto 2, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e dal decreto legislativo n. 463/1999, costituiscono interesse esclusivo della Provincia autonoma di Trento i territori del bacino dei fiumi Chiese e Sarca ricadenti all'interno dei confini provinciali e per i quali valgono le determinazioni assunte nell'ambito del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avente valenza di Piano di bacino di rilievo nazionale, opportunamente raccordate ai principi generali ed agli obiettivi previsti dal Piano di gestione di cui al presente decreto.

5. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

6. L'Autorità procedente al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano.

7. L'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di Valutazione ambientale strategica.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po: http://www.adbpo.it/, e le notizie relative allo stato delle attività sono disponibili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare dedicato all'attuazione della direttiva acque 2000/60/CE, http://www.direttivaacque.minambiente.it.

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni interessate: il parere motivato espresso dall'Autorità competente, la dichiarazione di sintesi, e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano, ai fini della V.A.S.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico padano è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 - 43100 Parma, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, e presso le regioni e province autonome ricadenti nel territorio del distretto idrografico.

4. L'Autorità di bacino del fiume Po, le regioni e la provincia autonoma il cui territorio ricade nel distretto idrografico Padano, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 206

13A04161

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A04106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2013.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Giugliano in Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 novembre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Giugliano in Campania è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti

condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale.

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Giugliano in Campania (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

- dr. Giuseppe Guetta - viceprefetto;
- dr. Fabio Giombini - viceprefetto;
- dr. Luigi Colucci - dirigente di II fascia.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013
Interno, registro n. 3, foglio n. 156

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Giugliano in Campania (Napoli) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008 nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

All'esito di un'attività di osservazione sull'amministrazione comunale, volta alla verifica della regolare funzionalità degli uffici e dei servizi, sono emerse una serie di criticità che hanno reso necessario l'avvio della procedura di accesso presso il comune, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione locale.

Conseguentemente, il prefetto di Napoli ha disposto, con decreto del 28 settembre 2012, in seguito prorogato, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

In conseguenza delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco l'8 ottobre 2012, il consiglio comunale di quell'ente è stato sciolto con d.P.R. del 23 novembre 2012, con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente locale.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha redatto l'allegata relazione in data 5 aprile 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il prefetto di Napoli dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali al tempo in carica con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con riguardo particolare ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori e dipendenti dell'amministrazione comunale ad esponenti delle locali consorterie criminali oppure a soggetti ad esse contigui.

La relazione dell'organo ispettivo ha posto in rilievo come il comune di Giugliano in Campania, soprattutto a seguito degli eventi sismici dell'anno 1980, sia stato interessato da un incremento demografico rilevante che ha visto crescere la popolazione del comune, in un brevissimo arco di tempo, da 40.000 agli attuali 118.000 abitanti censiti.

Tale crescita demografica, che ha portato il comune di Giugliano in Campania ad essere, per dimensione demografica, il terzo comune della regione dopo Napoli e Salerno, ha determinato una condizione di grave degrado ambientale, una contestuale disordinata espansione dell'edilizia locale, nonché problematiche connesse ad un crescente abusivismo edilizio di vaste aree del territorio.

Proprio i consistenti aspetti economici legati al settore immobiliare hanno suscitato l'interesse e le ingerenze dell'organizzazione criminale che opera in quel territorio sull'attività dell'amministrazione locale.

Il territorio di Giugliano in Campania è connotato dal predominio esercitato da una organizzazione criminale locale che da anni mantiene il controllo di una serie di attività concernenti in particolare il settore edilizio e quello degli appalti pubblici.

Alcune operazioni di polizia giudiziaria effettuate negli ultimi anni, che hanno comportato anche un rilevantissimo numero di sequestri di beni ai sensi della legislazione antimafia, hanno consentito di delineare la complessa struttura organizzativa di tale associazione, dotata di una strategia molto aggressiva, che attraverso stretti rapporti tra imprenditori e componenti dell'amministrazione locale ha, nel tempo, ampliato le proprie mire espansionistiche.

L'accesso ispettivo ha posto in rilievo una sostanziale continuità nelle amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'ente, atteso che un rilevante numero degli amministratori eletti nel 2008, per alcuni dei quali sussistono pregiudizi di natura penale nonché cointeressenze e assidue frequentazioni con la locale consorteria, è stato presente, a diverso titolo, in numerose delle precedenti compagini elettive.

In particolare il primo cittadino, gravato da numerosi precedenti di polizia e con interessi nel settore edilizio, ha fatto parte del consiglio comunale sin dal 1978.
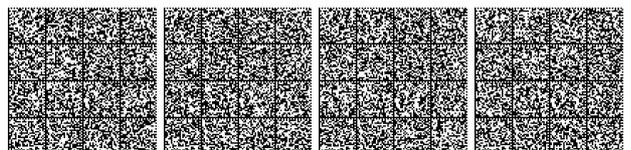
Le indagini svolte dall'organo ispettivo hanno inoltre consentito di accertare che più del 30% del personale in servizio presso il comune di Giugliano in Campania è interessato da precedenti di natura giudiziaria ed inoltre come sopra evidenziato, buona parte dei dipendenti comunali annovera rapporti di assidua, frequentazione con esponenti di vertice dell'organizzazione dominante nell'area;

La relazione redatta dalla commissione d'accesso, avvalendosi anche delle risultanze delle diverse indagini svolte dall'autorità giudiziaria, ha messo in rilievo un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locali, funzionale al mantenimento di determinati assetti predeterminati con soggetti organici o contigui all'organizzazione camorristica dominante nell'area.

È stata in particolare evidenziata l'utilizzazione, da parte della criminalità locale di alcuni intermediari che, avvalendosi della loro qualità di professionisti del settore di interesse, hanno intrattenuto una fitta serie d rapporti con i pubblici dipendenti coinvolti nelle indagini al fine di curare gli interessi delle imprese di riferimento del sodalizio criminale.

La compromissione e lo sviamento dell'attività amministrativa sono stati riscontrati in diversi settori comunali ed attengono a missioni strategiche proprie dell'ente locale quali la programmazione dei lavori pubblici e di gestione delle procedure d'appalto, la carente pianificazione territoriale e le connesse lacune concernenti il controllo e la repressione dell'abusivismo edilizio, la gestione delle attività correlate al mercato ortofrutticolo.

Per quanto in particolare al primo degli aspetti evidenziati, significative forme di condizionamento e comunque di uno sviamento dell'attività amministrativa sono stati accertati nell'ambito degli interventi di competenza comunale, disposti nel tempo e sulla base di una consolidata prassi, facendo ricorso alle procedure di affidamento diretto o negoziate, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge e senza pubblicazione dei bandi di gara.

L'esame delle procedure di affidamento di tali lavori, concernenti in particolare il servizio di manutenzione della rete stradale, le riparazioni della rete fognaria, la manutenzione degli impianti di illuminazione o le opere disposte nell'ambito dei servizi cimiteriali, ha infatti posto in rilievo come tali interventi si siano concretizzati in attività che ben rientrano nell'ambito di una ordinaria e programmabile gestione e quindi realizzabili con procedure ordinarie.

Gli interventi effettuati nel corso del mandato affidato alla compagine eletta nel 2008 sono stati caratterizzati dal ripetuto ricorso all'istituto della proroga, vietato dalla normativa di settore, volto a favorire le ditte assegnatarie, alcune delle quali risultano gravate da certificazione interdittiva antimafia.

L'evidenziato contesto ambientale, notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, avrebbe richiesto il rispetto dei dovuti ed idonei criteri per l'individuazione e l'affidamento dei lavori, la cui riscontrata carenza ha permesso a soggetti e aziende vicine alla criminalità organizzata di ottenere l'affidamento di lavori pubblici.

La relazione della commissione d'indagine ha in ogni caso posto in rilievo come l'amministrazione comunale sia venuta meno a qualsiasi seria politica di programmazione delle opere pubbliche e si sia concretizzata nell'effettuare le sole opere di manutenzione.

Le menzionate anomalie hanno inoltre prodotto significativi inconvenienti per l'amministrazione comunale derivanti dalla necessità di aver dovuto stipulare una pluralità di contratti, con conseguente frazionamento delle responsabilità contrattuali e con il complessivo incremento del costo delle opere.

Una sintomatica forma di condizionamento dell'attività amministrativa è rappresentata dalla circostanza che il comune di Giugliano in Campania, pur avendo formalmente aderito al protocollo unico di legalità sugli appalti, non ha aderito alla stazione unica appaltante, strumento finalizzato al rafforzamento delle misure di contrasto ai tentativi di condizionamento posti in essere da parte dei sodalizi criminali nei confronti degli enti locali.

Univoci elementi di uno sviamento dell'attività amministrativa in favore di interessi riconducibili ad ambienti controindicati emergono dall'analisi delle procedure concernenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo in sede di accesso agli uffici e alla documentazione concernente le diverse procedure hanno fatto emergere una condizione di generale disordine amministrativo, anomalie ed irregolarità.

Più in particolare è stato posto in rilievo come l'amministrazione non abbia saputo o non abbia voluto esercitare le obbligatorie forme di controllo sul corretto utilizzo e conduzione degli impianti di smaltimento sui quali le organizzazioni camorristiche esercitano invece un controllo capillare.

È stato verificato che, nel periodo di tempo preso in esame, si sono succeduti una serie di affidamenti e proroghe caratterizzati da procedure non trasparenti e comunque non in linea con la normativa di settore.

Inoltre è stata riscontrata, per lunghi archi temporali, la mancanza di atti contrattuali di affidamento del servizio o in ogni caso la mancanza di documentazione attestante le condizioni, i termini e le modalità di svolgimento del servizio stesso.

A tali illegittimità deve aggiungersi l'elevata presenza di soggetti pregiudicati tra gli addetti al servizio rifiuti solidi urbani, alcuni dei quali gravati da precedenti per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Come emerso dalle indagini giudiziarie e come anche posto in rilievo dalla commissione d'indagine tale circostanza è un ulteriore attestato della pervicace ingerenza della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione comunale e del condizionamento dalla stessa operato su un servizio di fondamentale, rilevanza per la cittadinanza.

Elementi concreti della sussistenza, di cointeressenze tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata sono testimoniati dalla gravissima compromissione del territorio, con conseguenti riflessi sulla salute e sulle condizioni di vita della cittadinanza, a fronte della quale l'amministrazione comunale di Giugliano in Campania, sotto la spinta dei condizionamenti esercitati dalla criminalità organizzata, si e dimostrata incapace di attivare le più opportune iniziative a salvaguardia degli interessi della collettività.

Le recenti indagini giudiziarie, culminate nel mese di dicembre 2012 nell'adozione di misure cautelari tra le quali quella che ha interessato il capo storico di una potente organizzazione criminale, hanno infatti accertato la diretta ingerenza delle organizzazioni camorristiche nella gestione delle discariche nel territorio comunale con ripercussioni negative sull'ambiente circostante.

Tali aspetti sono stati posti in particolare rilievo all'esito di una verifica tecnico conoscitiva disposta dalla Direzione distrettuale antimafia che ha accertato, nel territorio della piana giuglianese, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'ordinamento penale per la configurazione del reato di disastro ambientale.

Come emerso dalla menzionata relazione tecnico — giudiziaria, il danno ambientale è di eccezionale gravità tenuto conto dell'avvenuta contaminazione di falde acquifere utilizzate per l'attività agricola, industriale ed anche per scopi alimentari della popolazione residente; a tale allarmante stato di cose deve aggiungersi la consistente mole di percolato presente al fondo degli invasi delle discariche.

A fronte di una situazione di tale gravità l'amministrazione ha posto in essere adempimenti meramente burocratici, senza ricorrere a interventi straordinari o di somma urgenza che la situazione avrebbe richiesto.

Sebbene infatti le risultanze di tale indagine giudiziaria siano state notificate all'amministrazione comunale nel mese di maggio del 2010, solamente a decorre da novembre 2011 il primo cittadino ha disposto la chiusura dei pozzi acquiferi insistenti presso le aree delle discariche, con ordinanze adottate sulla base di una tempistica del tutto inadeguata e rimaste in buona parte dei casi ineseguite.
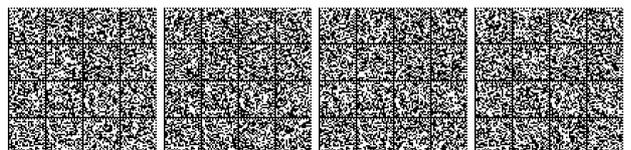
L'organo ispettivo ha infatti accertato che i sopralluoghi per verificare l'ottemperanza alle ordinanze sindacali sono avvenuti solo dopo l'espressa richiesta della Procura, circostanza che conferma, ulteriormente, una sostanziale acquiescenza dei vertici politici e dell'apparato burocratico all'operato di ambienti controindicati.

Concorrono a delineare il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari e comunque incapace di assicurare il rispetto dei principi di legalità e buon andamento, le verifiche effettuate nel settore che si occupa della gestione del mercato ortofrutticolo di Giugliano in Campania, il più grande della Campania e, in Italia, secondo solo a quello di Milano.

La relazione del prefetto ha posto in evidenza come, anche tale settore, in cui gravitano rilevanti interessi economici, sia caratterizzato dall'invasivo controllo della criminalità organizzata.

Una recente operazione giudiziaria, conclusa sul finire del 2011, ha posto in rilievo una serie di azioni criminose in danno delle attività mercatali. A fronte di tali eventi il comune di Giugliano in Campania, che come previsto dal regolamento comunale, è l'ente gestore della struttura mercatale, non ha posto in essere alcuna concreta iniziativa di contrasto.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine, anche attraverso verifiche disposte presso l'ufficio annona e presso l'ufficio della polizia municipale, hanno posto in rilievo come non venga disposta alcuna verifica nei confronti delle attività che interessano il mercato.

Sono state accertate una serie di violazioni e inadempienze concernenti le autorizzazioni sanitarie, anomalie e irregolarità in relazione al traffico dei veicoli ed alle aree del mercato.

Un ulteriore elemento che rivela emblematicamente come i vertici dell'amministrazione comunale non si siano in alcun modo attivati per arginare l'evidenziata condizione di generale illegalità è attestata dalla mancata nomina di figure istituzionali, quali il direttore del mercato che, sulla base del regolamento comunale, rimasto peraltro inattuato, dovrebbe provvedere a sovraintendere le attività mercatali.

L'insieme di tali anomalie ed il venir meno dell'amministrazione agli obblighi in capo alla stessa previsti si sono rivelati funzionali agli interessi della criminalità organizzata ed al mantenimento di anomali assetti predeterminati.

Elementi univoci che attestano una generale condizione di illegalità sono emersi anche dalle verifiche effettuate nell'ambito del settore edilizio urbanistico.

È stato posto in rilievo come il Piano regolatore generale, esecutivo dal 1985, sia uno strumento oramai obsoleto che non è stato in grado di assicurare un corretto sviluppo del territorio. L'evidente inadeguatezza delle politiche di governo del territorio ha favorito il proliferare di situazioni di abusivismo e di degrado ambientale.

L'amministrazione eletta nel 2008, pur a fronte di una proclamata linea strategica volta ad assicurare un elevato livello qualitativo degli interventi da adottarsi, in particolare nel settore urbanistico, avvalendosi anche di consulenze universitarie per esigenze di garanzie qualitative degli elaborati, ha evidenziato nei fatti carenze, lacune e condizionamenti ai quali non ha fatto seguito alcuna concreta iniziativa in linea con i principi di legalità e buon andamento.

A tal proposito la relazione redatta dalla commissione d'indagine, sulla base anche delle risultanze delle attività giudiziarie che sono intervenute successivamente all'anno 2008, ha fatto emergere una pluralità di illecite cointeressenze tra componenti dell'apparato burocratico ed importanti imprenditori operanti nel settore edilizio. Il livello di diffusività di tale fenomeno, come sottolineato dal rapporto dell'autorità giudiziaria, è a tal punto ampio da doversi ritenere allarmante e, al di là della rilevante consistenza delle condotte delittuose, pone in rilievo l'esistenza di un sistema endemico di corruzione e collusione tra esponenti dell'imprenditoria edilizia, organismi dell'ente demandati al controllo delle attività urbanistiche ed esponenti della criminalità organizzata al punto di configurare una vera e propria corruzione ambientale realizzata in forma organizzata a fini di lucro.

La relazione dell'organo ispettivo ha posto in rilievo come tali elementi abbiano condizionato dell'amministrazione, causando alterazioni, omissioni nel rilevamento di abusi edilizie omissioni nelle relative denunce degli autori delle violazioni. In particolare e emersa una generale paralisi dell'attività dei competenti uffici caratterizzata dalla scarsa definizione delle pregresse pratiche di condono ed una ancor più modesta azione di concreta repressione dell'abusivismo, attesa l'irrisorietà delle ordinanze di demolizione effettivamente eseguite.

Ulteriori concreti elementi, che pongono in rilievo come l'amministrazione di Giugliano in Campania si sia dimostrata incapace di porre in essere decise e dovute iniziative volte ad assicurare il rispetto della legalità e dei buon andamento, sono emerse dall'analisi del settore che si occupa della gestione delle risorse umane.

L'azione dell'ente locale nei confronti di dipendenti responsabili ai quali sono imputabili profili disciplinari è stata ben poco incisiva. L'amministrazione infatti si è limitata, nel quadriennio in esame, ad assumere provvedimenti di sospensione dal servizio nei confronti del solo personale coinvolto in una delle citate operazioni giudiziarie oltrechè in pochissimi altri casi pur a fronte di un ben più rilevante numero di posizioni di rilievo penale accertate nel periodo di riferimento.

Tale circostanza come rilevato nella relazione del prefetto, ha certamente contribuito al mantenimento di un diffuso clima consociativo che, nel pregiudicare fortemente l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'ente, è altresì sintomatica di forme di condizionamento dell'attività amministrativa.

Elemento ulteriore, che evidenzia concretamente come gli organi politici si siano dimostrati incapaci di adottare un'effettiva presa di distanza da ambienti controindicati ed offrire un segnale concreto di cambiamento alla cittadinanza, è rappresentata dal dato fattuale che l'amministrazione comunale non si è costituita parte civile nei diversi procedimenti penali avviati a seguito delle disposte operazioni giudiziarie.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Sebbene il processo di legalizzazione dell'attività del comune sia già iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Giugliano in Campania (Napoli), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI
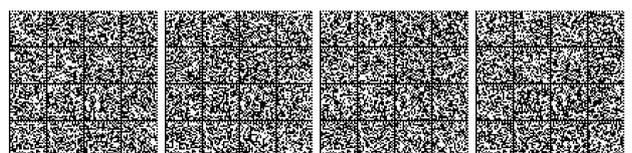
Mod. 4

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli

Prot. 21647/Area II/EE.LL. Napoli, 5 Aprile 2013

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Comune di GIUGLIANO (Na) (circa 118.000 abitanti) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia, volta ad un'azione mirata di prevenzione di fenomeni di condizionamento criminale degli organi elettivi, sono stati acquisiti elementi informativi riguardanti l'amministrazione comunale di Giugliano in Campania (circa 118.000 abitanti), ritenuti d'interesse per le finalità di prevenzione suaccennate.

Gli elementi cognitivi acquisiti hanno indotto a chiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti di quel comune, conferiti, poi, con delega ministeriale n. 17102/128/51(33)/Uff.V del 19 settembre 2012.

Si è proceduto,quindi,a costituire,con decreto n. prot.63060/Area II/EE.LL. del 28 settembre 2012, apposita Commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'Ente in questione, ai fini dell'adozione eventuale del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

L'Organo ispettivo, insediatosi presso il citato comune in data 28 settembre 2012, in relazione alla complessità dell'attività di accertamento, ha, poi, chiesto la proroga di ulteriori tre mesi del termine fissato per la conclusione degli accertamenti; proroga concessa con successivo provvedimento n 63060/Area II/EE.LL. del 14 dicembre 2012.

Non può tralasciarsi di evidenziare che il comune di Giugliano in Campania era stato già oggetto di attività di accesso antimafia nel 2006, le cui risultanze, rassegnate nel 2008, non determinarono l'adozione del decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose di quel Consiglio comunale essendo stati, nel frattempo, rinnovati gli organi elettivi.

Al termine dell'attività svolta dall'Organo ispettivo, che ha incentrato le verifiche sull'operato dell'amministrazione in carica dall'aprile 2008, è stata trasmessa a quest'ufficio una relazione in data 20 marzo 2013.

Va soggiunto che a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Giugliano in Campania, con d.p.r. in data 23 novembre 2012 ***omissis*** la gestione amministrativa dell'ente è ora affidata ad un Commissario Straordinario.

Gli organi elettivi dell'Ente dovrebbero essere rinnovati nelle consultazioni elettorali amministrative previste per il prossimo mese di maggio 2013, salvo diversa determinazione.

In circa sei mesi di lavoro, la Commissione ha esaminato provvedimenti amministrativi concernenti tutta l'attività istituzionale del Comune di Giugliano in Campania nel quadriennio 2008-2012, analizzando le posizioni di amministratori dell'ente e di dipendenti comunali, compresi quelli delle ditte affidatarie dei servizi, e verificando appalti di opere, servizi pubblici e contratti. In un piu' ampio contesto l'Organo ispettivo ha, altresì, analizzato i provvedimenti in materia di emergenza ambientale, nonché gli atti relativi ai concessionari delle aree mercatali. Il predetto Organismo ha preso anche atto degli elementi investigativi acquisiti nel corso delle diverse operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata che hanno riguardato il territorio giuglianese, effettuando anche 12 audizioni di funzionari, ex amministratori comunali e di imprenditori.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO AMBIENTALE

Il Comune di Giugliano in Campania è situato nella parte settentrionale della provincia di Napoli, a ridosso della provincia di Caserta. I Comuni con i quali confina appartengono, infatti, in modo quasi paritario ai due citati contesti territoriali (tra i 15 Comuni confinanti, 8 sono casertani e 7 napoletani).

Con i suoi attuali *118.821* abitanti distribuiti su 94,19 chilometri quadrati, Giugliano in Campania è il terzo Comune della Regione, dopo Napoli e Salerno.

Nell'ultimo ventennio si è registrato un gigantesco incremento demografico conosciuto (nel 1981 la popolazione era di 44.220 abitanti per, poi, giungere ai 118.000 attuali abitanti che fanno inserire Giugliano tra i primi 50 Comuni d'Italia per popolazione) al quale si è accompagnato un diffuso fenomeno di abusivismo edilizio.

L'economia giuglianese si fondava tradizionalmente su di una estesa base agricola imperniata sul cosiddetto "*sistema delle masserie*" che ha costituito, per circa quattro secoli, la leva produttiva del territorio.

A partire dagli anni '50 del secolo scorso, la "vocazione agricola" di Giugliano ha cominciato a tramontare a causa del poderoso processo di trasformazione che, peraltro, l'intero territorio nazionale ha conosciuto nel secondo dopoguerra.

Negli anni '80, soprattutto a seguito degli eventi che accompagnarono il terremoto in Campania e Basilicata del 23 novembre 1980, l'area di Giugliano in Campania ha conosciuto un enorme sviluppo degli insediamenti residenziali, sia legali che abusivi, cui si è coniugato l'avvio dell'esplosione demografica ed una

proliferazione delle discariche, legali e abusive, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Quest'ultimo fenomeno ha determinato un grave degrado ambientale di vaste aree del territorio, che erano state per secoli connotate dalla vocazione agricola, ormai compromessa, creando in tal modo i presupposti per l'aggressione criminale del territorio giuglianese, che è diventato nel tempo un fertile "humus" per l'inasprimento dei condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

Ciononostante, il polo ortofrutticolo di Giugliano continua tutt'oggi ad essere uno dei più grandi d'Italia.

La gestione delle attività correlate al mercato ortofrutticolo ha formato oggetto di un'operazione di P.G. convenzionalmente denominata *"Sud Pontino"* del novembre 2011. Nel corso dell'inchiesta è stata ricostruita una composita associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui hanno fatto parte affiliati al clan MALLARDO di Giugliano in Campania, al sodalizio dei LICCIARDI di Secondigliano, al clan dei Casalesi - del gruppo SCHIAVONE -, ma anche appartenenti a "Cosa nostra catanese", alla nota famiglia RIINA ed alla cosca calabrese dei TRIPODO di Reggio Calabria. Le succitate consorterie criminali controllavano tutte le attività del Mercato, partendo dall'imposizione dei prezzi a livello locale, fino al trasporto ed alla distribuzione delle merci ed avevano assunto il monopolio del settore del trasporto su gomma dell'ortofrutta nei grandi mercati di distribuzione della Campania, della Sicilia e del Lazio, con particolare riferimento al M.O.F. di Fondi (LT).

L'affievolimento nel tempo, come sopra evidenziato, della tradizionale vocazione agricola dell'area giuglianese ha consentito che il territorio venisse sfruttato per attività di illecito smaltimento di sostanze inquinanti da parte della consorterie criminali nell'ambito delle c.d. *"ecomafie"*.

Tale criticità è stata, peraltro, evidenziata da parte della "Commissione parlamentare d'Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, che ha effettuato, altresì, appositi sopralluoghi in quelle aree, interessate anche dal fenomeno delle c.d. *"ecoballe"*.

La compromissione ambientale che contraddistingue ormai il territorio giuglianese e che, negli ultimi tempi, è stata ampiamente documentata anche nella recentissima *"Relazione territoriale sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti tossici nella Regione Campania"* predisposta dalla competente Commissione Parlamentare d'Inchiesta della XVI legislatura, costituisce ormai fatto notorio alla pubblica opinione.

Il territorio del Comune di Giugliano in Campania è ricompreso, inoltre, nella c.d." *terra dei fuochi"*, una vasta area della provincia di Napoli, che abbraccia, tra l'altro, i comuni di Qualiano, Villaricca e Giugliano, caratterizzata dallo sversamento illegale di rifiuti, anche tossici, da parte della camorra. In molti casi, i cumuli di rifiuti, illegalmente riversati nelle campagne, o ai margini delle strade, vengono incendiati dando luogo a roghi i cui fumi diffondono sostanze tossiche nell'atmosfera e nelle terre circostanti.
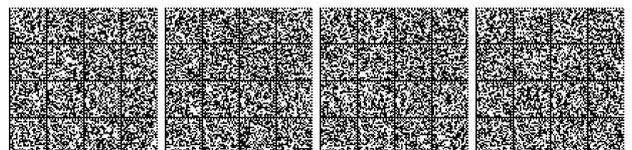
Il comprensorio Giuglianese è ritenuto, altresì, anche l'epicentro della c.d. *"terra dei veleni"*. Nell'ambito della operazione denominata *"Green"*, cha in data 5.12.2012 è sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti del noto boss casalese BIDOGNETTI, è emerso che il predetto capo-clan, unitamente ad altre persone, creò e diresse, tra la fine degli anni '80 e la prima meta degli anni '90, ***omissis*** finalizzata a dare copertura formale all'illegale ciclo di smaltimento trans-regionale dei rifiuti, prevalentemente provenienti da produzioni industriali del Nord Italia, gestito in regime di monopolio e fondato sullo sfruttamento delle discariche site in Giugliano in Campania - località Scafarea — riconducibili a ***omissis***. Quest'ultimo è stato arrestato il 4 gennaio 2006 in quanto ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, nonché per aver realizzato e gestito quattro distinte discariche, mai autorizzate per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, insistenti nella suddetta località "Scafarea" del Comune di Giugliano.

In questo contesto di degrado non possono non citarsi, altresì, le problematiche di compromissione dell'ordine e la sicurezza pubblica, collegate alla situazione dei ROM (500/600 persone, tra cui anche molti minori, provenienti principalmente dalla ex Jugoslavia, insediatisi nella zona ASI in campi abusivi con precarie condizioni igienico-sanitarie), che oltre a determinare un pesantissimo clima di insicurezza e di sfiducia nelle Istituzioni da parte dei cittadini, alimentano un fertile *humus* per i fenomeni di condizionamento criminale della vita civile, economica e sociale giuglianese.

Non poche sono state, nel corso degli anni le problematiche legate alla presenza nella zona di queste etnie per i fenomeni di razzie sul territorio a danno della popolazione residenziale, già fortemente vessata dalla presenza delle agguerrite organizzazioni camorristiche locali.

SITUAZIONE STORICO - CRIMINALE

Il territorio di Giugliano in Campania, è contrassegnato da un pluriennale ed incontrastato predominio esercitato dall'organizzazione criminale facente capo alla famiglia MALLARDO.

L'organizzazione nasce, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, con la figura di Francesco MALLARDO, detto *Ciccio e' Carlantonio*, ritenuto il capo del clan alleato alla Nuova Famiglia e poi ai clan LICCIARDI e CONTINI grazie al patto stretto tra i tre rispettivi boss e battezzato col nome di *Alleanza di Secondigliano*. I capi storici, i fratelli Giuseppe e Francesco MALLARDO, sono attualmente detenuti per scontare la pena dell'ergastolo.

Negli anni il clan si è consolidato sul territorio, mantenendo il controllo delle attività estorsive e dei traffici di droga oltre al controllo di appalti pubblici, della produzione del calcestruzzo e delle transazioni immobiliari. Ha, inoltre, rafforzato i rapporti con i clan LICCIARDI di Secondigliano (Napoli) e BIDOGNETTI di Casal di Principe (Caserta).
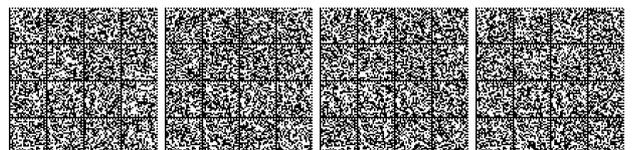
Da circa vent'anni, il sodalizio criminale ha assunto una posizione egemonica nel controllo di settori strategici dell'intero territorio di Giugliano in Campania, ivi compresa la zona costiera di Licola e Lago Patria, subentrando alle famiglie MAISTO, D'ALTERIO e NAPPO da esso scompaginate.

Negli ultimi anni molteplici operazioni di polizia giudiziaria hanno inferto durissimi colpi al clan MALLARDO e le complesse indagini svolte hanno fatto emergere un quadro della criminalità organizzata giuglianese progressivamente delineatasi, nel corso degli ultimi tre decenni, come un'organizzazione che ha raggiunto una configurazione molto complessa, dotata di una strategia aggressiva che, a partire dal territorio di Giugliano e rimanendo comunque radicata in esso, anche attraverso stretti rapporti familiari fra imprenditori, "colletti bianchi" locali ed esponenti della criminalità organizzata, ha esteso le sue mire espansionistiche verso nuovi territori tradizionalmente estranei alle logiche egemoniche della delinquenza organizzata .

Tra le più importanti operazioni di polizia giudiziaria si evidenzia l' Operazione "*Eclisse*" che ha visto coinvolti, nell'anno 2008, ***omissis*** con l'accusa di concussione, corruzione, falso in atto pubblico ed associazione per delinquere.

Le cennate operazioni di polizia giudiziaria hanno comportato anche un rilevantissimo numero di sequestri di beni ai sensi della legislazione antimafia - riportati in un prospetto sinottico dalla Commissione - per un valore presunto di ben un miliardo e settecento milioni di euro - a testimonianza del forte impegno repressivo dispiegato dallo Stato.

SITUAZIONE POLITICA - ORGANI ELETTIVI

L'ultima Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania ***omissis*** . Il Consiglio Comunale, eletto nella medesima tornata elettorale, era costituito da 30 Consiglieri, mentre la Giunta Municipale era composta da 4 Assessori.

L'Organo ispettivo ha proceduto ad effettuare, con sistematicità, verifiche approfondite sui precedenti penali degli amministratori in carica dal 2008 al 2012, alla cui analisi esaustiva - come delineata nella relazione rassegnata dalla Commissione di accesso - si fa rinvio, riportando, di seguito, una sintesi di alcune posizioni che per la Commissione d'indagine hanno assunto particolare significatività ai fini degli accertamenti demandati.

Omissis

STRUTTURA BUROCRATICA

La Commissione d'indagine ha, altresì, svolto un'analisi accurata sulla struttura burocratica amministrativa del comune provvedendo, inoltre, ad effettuare, avvalendosi degli accertamenti delle Forze di Polizia, verifiche accurate sui precedenti penali di tutti i dipendenti comunali e delle partecipate ed, in proposito, si fa rinvio alla relazione rassegnata dalla Commissione di accesso.

In tal modo l'Organo ispettivo ha potuto constatare che oltre il 30% del personale in servizio presso il Comune di Giugliano in Campania è interessato da

provvedimenti giudiziari o, comunque, da segnalazioni di p.g.. Emergono, inoltre, anche situazioni di parentela di dipendenti, non immuni da pregiudizi o segnalazioni, con esponenti di vertice del clan MALLARDO e frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata locale. ***omissis***.

Ma la vicenda che, più delle altre, ha caratterizzato, negli ultimi anni, la posizione del personale del Comune di Giugliano in Campania è stata costituita dall'operazione ***omissis***. In data 12.05.2008 sono stati tratti in arresto dal Commissariato di Giugliano in Campania il 20 maggio 2008, su esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ***omissis*** per i reati di associazione per delinquere, concussione corruzione, falsità in atti pubblici, favoreggiamento ***omissis*** Tale inchiesta giudiziaria ha fatto emergere un insieme di fattispecie criminose (concussione o corruzione sui cantieri edilizi abusivi attraverso un controllo capillare del territorio - analogo a quello delle organizzazioni camorristiche nel settore delle estorsioni - spesso coperto perché svolto in abiti borghesi per evitare problemi, espletato non per finalità preventive correlate ai compiti istituzionali, ma per esigenze di arricchimento personale e del sodalizio). Inoltre gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno evidenziato come le attività di controllo del territorio, da parte degli organi e degli uffici comunali, siano state svolte "*non per espletare compiti d'istituto ma per localizzare nuove opportunità di reati*".

ATTIVITÀ E SERVIZI COMUNALI

La Commissione d'accesso, attraverso l'analisi di atti amministrativi e tecnici, l'esame di precedenti penali di persone fisiche e delle compagini delle persone giuridiche a vario titolo entrate in relazioni con l'Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania, nonché attraverso diverse audizioni effettuate dall'organo ispettivo con ex amministratori, dirigenti, funzionari ed imprenditori, ha posto in rilievo molteplici profili di criticità. Tali elementi, in modo alquanto omogeneo, pongono in luce la sussistenza di elementi oggettivi di evidente, attuale e persistente condizionamento delle attività e dei servizi dell'ente locale per effetto, in via diretta ed indiretta, dell'operato di soggetti riconducibili, anche organicamente, alle consorterie criminali.

Il predetto organismo ha, altresì, evidenziato come, sebbene la linea strategica ***omissis*** ben diversa, invero, è apparsa nei fatti la realtà, connotata da connivenze e condizionamenti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e la criminalità.

A suffragio di quanto sopra la Commissione ha enucleato dieci aspetti che di seguito si vanno a riassumere.

A) Rapporti (parentele, frequentazioni ed intrecci d'interessi) fra amministratori, dipendenti comunali, imprenditori edili e criminalità organizzata.

Dalle numerose ordinanze di custodia cautelare adottate dalla DDA in svariati procedimenti penali a carico di amministratori, imprenditori, faccendieri,
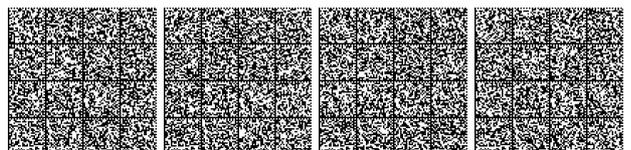
dipendenti comunali, camorristi operanti sul territorio di Giugliano e dagli approfondimenti settoriali effettuati dalla Commissione, è emerso un vero e proprio intreccio sistematico di relazioni illecite.

Tale situazione viene emblematicamente rilevata, fra le altre, dalla citata operazione di P.G. denominata *"Eclisse"* del 2008 che ha fatto emergere la sussistenza di una pluralità di rapporti di natura corruttiva, o comunque in generale di complicità, fra dipendenti del Comune di Giugliano, soprattutto Vigili Urbani, ma anche dipendenti di altri uffici comunali, ed alcuni grossi e medi imprenditori della zona operanti nel settore dell'edilizia privata in confluenza d'interessi con le consorterie criminali. Dalle attività d'indagine è emersa una intensa rete di rapporti di natura illecita da far ritenere che, come osservato dall'A.G., *"il fenomeno della corruzione all'interno dei citati organi comunali abbia raggiunto un livello di diffusività talmente ampio da divenire estremamente allarmante. Al di là del numero e della gravità dei singoli episodi delittuosi emersi, dalle intercettazioni si evince l'esistenza di un sistema endemico o generalizzata di corruzione e di collusioni tra settori del mondo dell'imprenditoria edilizia, gli organismi dell'ente demandati al controllo delle attività urbanistiche sul territorio e qualche pericoloso legame con settori di criminalità organizzata. Una vera e propria sistematica corruzione ambientale, realizzata in forma organizzata a fini di lucro soprattutto (ma non solo) nel campo della speculazione edilizia."*.

Il medesimo fenomeno corruttivo è stato accertato da ulteriori, più o meno coeve, operazioni di P.G. contro la criminalità organizzata giuglianese e, segnatamente, contro il clan MALLARDO (es. Arcobaleno, Aquila Reale, Puff Village, Feudo, Caffè Macchiato, Sfregio ecc.).

Anche alla luce di queste indagini è stata riscontrata l'utilizzazione da parte del clan MALLARDO di faccendieri, quali intermediari, i quali, avvalendosi della loro qualità di professionisti del settore (geometri, ingegneri, architetti, commercialisti e quant'altro), hanno intrattenuto una fitta rete di rapporti con i pubblici dipendenti indagati al fine di curare gli "interessi" delle imprese di riferimento del sodalizio criminale. Costoro, infatti, sono intervenuti a vario titolo in diverse pratiche amministrative, che, formalmente, provvedevano a presentare o ad istruire presso i vari uffici del Comune (istanze di sanatoria, richieste di rilascio di licenze edilizie, pratiche di frazionamento ecc.) ovvero in altri pubblici uffici (quali le istanze di dissequestro degli immobili abusivi). Inoltre, avvalendosi di relazioni di vario genere, per lo più fondate su rapporti di natura corruttiva - e, quindi, ex se illeciti- oppure anche meramente amicali, o, ancora, professionali od istituzionali, venivano a costituire, in realtà, un vero e proprio canale di congiunzione fra Amministrazione e mondo imprenditoriale giuglianese, connotato da favori e privilegi.

Siffatta compromissione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente, espressione dell'alterazione della corretta formazione della propria volontà determinativa, ha causato ritardi ovvero omissioni nel rilevamento di abusi edilizi (e del connesso ritardato od omesso sequestro del
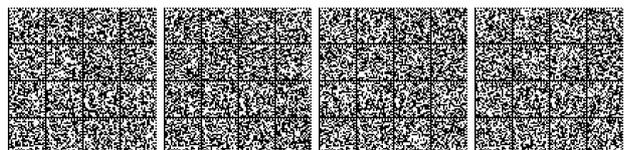
manufatto), nonché l'omessa denuncia degli autori della violazione, il ritardo nella notifica di atti amministrativi di natura pregiudizievole (es. le ordinanze di demolizione del manufatto abusivo) ed, in alcuni casi, il rilascio di provvedimenti amministrativi illegittimi o comunque non altrimenti concedibili (permessi di costruire, provvedimenti di sanatoria ecc.); il tutto finalizzato a poter dare illegittimamente inizio, ovvero a poter procedere nella realizzazione di immobili abusivi.

B) Superficialità, anomalie e carenze nell'azione amministrativa.

La compromissione del buon andamento delle attività comunali, con riflessi evidenti sul regolare svolgimento delle funzioni, fortemente vulnerate nei procedimenti di formazione delle determinazioni d'indirizzo e di gestione, è stata riscontrata, altresì, dall'organo ispettivo in molti settori comunali, come dettagliatamente documentato dalla relazione della Commissione d'indagine ed alle cui risultanze si fa rinvio.

Tali campi d'azione, peraltro, attengono a missioni strategiche proprie dell'ente locale, come la carente pianificazione territoriale che ha agevolato ogni forma di aggressione massiva e di cementificazione selvaggia degli spazi, le anomalie in materia di programmazione dei Lavori Pubblici e di gestione delle procedure di appalto, le vistose lacune nella prevenzione, nel controllo e nella repressione dell'abusivismo edilizio, le altrettanto vistose anomalie registratesi nella gestione del Servizio Rifiuti Solidi Urbani, le "leggerezze" che hanno accompagnato l'adozione di misure inadeguate per l'emergenza ambientale, la desolante anarchia in cui versano le grandi strutture mercatali che dovrebbero invece essere un polmone economico per l'intera comunità.

Tutto ciò, dettagliatamente documentato nella relazione, dà il senso di una profonda alterazione della volontà degli organi elettivi "indotta" dall'esterno, considerato che in ognuno dei succitati campi le operazioni della DDA hanno messo in luce la sussistenza di enormi interessi di vari soggetti facenti capo alle consorterie criminali.

Nel campo dei lavori e dei servizi pubblici, in particolare, la Commissione ha rilevato la significativa e diffusa applicazione di procedure di affidamento diretto o al più negoziate senza pubblicazione di bando di gara, genericamente motivate da un'estrema urgenza ed indifferibilità degli interventi non compatibile con i termini imposti dalla normativa per le procedure con pubblicazione di un bando di gara. Dette motivazioni, in specie per i servizi di manutenzione della rete stradale, della rete fognaria, degli impianti di pubblica illuminazione, dei servizi cimiteriali, degli immobili comunali, prorogati alle medesime ditte periodicamente nell'arco dell'intero periodo 2008-2012, si pongono in assoluta controtendenza con i criteri ai quali deve informarsi la corretta gestione della cosa pubblica.

Inoltre, la programmazione delle opere pubbliche si è concretizzata sostanzialmente nella realizzazione di sole opere di manutenzione e non risulta in concreto ispirata da una seria politica di *governance* del territorio orientata al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività amministrata.

Ciò assume ancora maggior rilievo in un territorio in cui la criminalità organizzata impone la propria "presenza" attraverso le imprese di riferimento, come hanno dimostrato le numerose operazioni delle Forze di Polizia nel medesimo periodo d'interesse, che hanno coinvolto anche i dipendenti del Comune, evidenziando, altresì, intrecci tra numerose ditte appaltatrici, subappaltatrici e le consorterie criminali (come evincibile dalla lettura della relazione commissariale).

E' stato, inoltre, fatto rilevare dall'organo ispettivo che il Comune di Giugliano, pur avendo aderito in data 28/08/2007 al "Protocollo di legalità sugli appalti", non ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), strumento notoriamente teso ad implementare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione ed al rafforzamento degli strumenti di contrasto ai tentativi di condizionamento da parte dei sodalizi criminali nei confronti degli enti locali. Siffatta iniziativa, come è noto, si inquadra nel contesto del protocollo d'intesa sullo "Sviluppo locale in sicurezza e legalità", sottoscritto il 17/10/2008 tra Prefettura e Unione Industriale di Napoli alla presenza del Ministro dell'Interno con l'obiettivo di promuovere e attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine della realtà territoriale della provincia di Napoli.

C) Mancanza di un'aggiornata pianificazione urbanistica.

Allo stato, l'unico strumento urbanistico vigente nel Comune di Giugliano è rappresentato dal vecchio Piano Regolatore Generale, esecutivo dal 18/11/1985.

Si tratta di uno strumento obsoleto che, incapace di saper cogliere le esigenze di valorizzazione delle potenziali vocazioni peculiari locali (agricoltura rurale, archeologia, natura, turismo, enogastronomica, ecc.), non è stato in grado di governare lo sviluppo del territorio ed ha contribuito a determinare un fenomeno insediativo connotato da una forte spinta alla dispersione (fenomeno della città policentrica), contraddistinta anche da elevate, incontrollate e diffuse azioni di abusivismo edilizio, favorendo, di contro ed in maniera sempre più marcata, l'urbanizzazione indiscriminata del territorio.

L'evidente inadeguatezza delle strategie di governo, non in grado di arginare la caoticità in essere, ha esaltato- secondo quanto relazionato dalla Commissione- la carenza della politica di pianificazione adottata (sulla base delle quale doveva anche calarsi l'attività di vigilanza).

L'organo ispettivo, infatti, ha fatto rilevare come l'Amministrazione abbia assunto in proposito solo una serie di atti scollegati che non hanno perseguito una effettiva strategia di *governance* del territorio, tale da mettere ordine in una terra compromessa dall'abusivismo e dal degrado ambientale.

D) Abusivismo edilizio incontrollato.

L'abusivismo edilizio, nel Comune di Giugliano in Campania, occupa un capitolo a sé per la portata, in termini quantitativi, del fenomeno le cui dimensioni vanno lette in stretta correlazione con il gigantesco incremento demografico conosciuto dal Comune a partire dagli anni '80 del secolo scorso.
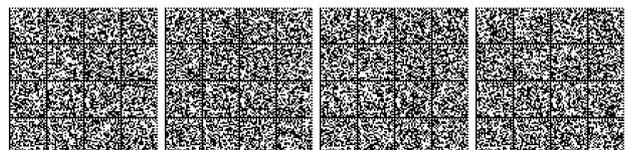
Assume, inoltre, rilievo sia per le particolari vicende giudiziarie che hanno delineato gli interessi del clan MALLARDO nel settore immobiliare (es. operazione "Eclisse", "Arcobaleno", "Puff Village", "Aquila Reale" ecc. dettagliatamente analizzate nella relazione della Commissione cui si rinvia) sia per il continuo e costante reiterarsi dei riscontrati contatti che hanno legato, nel corso degli anni e che continuano a collegare, politica locale, criminalità organizzata, apparati amministrativi comunali ed imprenditoria edile in un quasi inestricabile groviglio di relazioni che ora la Magistratura e le Forze dell'Ordine hanno cominciato a dipanare grazie alle richiamate inchieste.

La Commissione d'Indagine, attraverso le acquisizioni documentali ed i riscontri ricevuti dalle Forze di Polizia e dagli stessi funzionari ed amministratori interpellati in sede di audizione, ha potuto rilevare una carenza pressoché totale di gestione del fenomeno in un territorio che, peraltro, è contraddistinto da elevate, e diffuse azioni di abusivismo edilizio, che hanno goduto nel tempo di inerzia ed inefficacia repressiva da parte dell'Amministrazione, deputata al controllo ed alla vigilanza.

Tutto ciò - si ribadisce - in un contesto caratterizzato da una pluralità di soggetti aventi ruoli comunque tipici, esecutivi o strumentali, all'interno di una fitta trama di rapporti e relazioni reciproche, in un unicum finalizzato al malaffare.

Inoltre, è stata fatta rilevare dall'Organo ispettivo una generale paralisi delle attività comunale caratterizzata, in particolare, dalla modestissima risoluzione degli arretrati delle pratiche di condono (rilasciate solo 2.360 pratiche rispetto alle 13.604 pratiche arretrate) e dall'ancor più modesta azione di repressione all'abusivismo edilizio (solo 74 autodemolizioni e 27 demolizioni eseguite a fronte di circa 1.300 ordinanze di demolizione emesse); circostanza che evidenzia la sostanziale disfunzione complessiva dell'azione amministrativa in un settore assolutamente strategico per una realtà come quella di Giugliano in Campania.

E) Anomalie amministrative nella gestione del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Dall'esame degli atti relativi ai procedimenti amministrativi e negoziali in materia di gestione del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e dei riscontri ricevuti attraverso le audizioni da Parte della Commissione d'indagine dei Responsabili del Servizio Ecologia del Comune di Giugliano in Campania e dell'Amministratore Unico ***omissis*** è emersa, secondo l'Organo ispettivo, una situazione a dir poco caotica.

Nel tempo si sono susseguiti affidamenti e proroghe, in un andamento gestionale poco trasparente ed improduttivo, costellato da vistose carenze gestionali come, ad esempio, l'assoluta crisi nel campo della raccolta differenziata le cui percentuali di raccolta risultano, all'attualità, ancora di gran lunga inferiori a quelle previste dalla legislazione vigente.
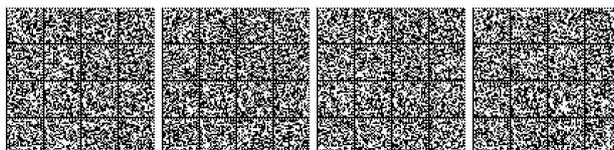
In particolare, dall'analisi degli atti acquisiti, la Commissione ha constatato la mancanza, per lunghi periodi temporali, di atti contrattuali di affidamento del Servizio, oscurità procedurali dovute a mancanza di documentazione disciplinanti la durata del rapporto e lo svolgimento effettivo del servizio stesso, nonché il mancato rinvenimento di atti relativi alla regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali ed alla conformità della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi e ai termini ed alle condizioni pattuite.

Tutto ciò, ovviamente, si è riverberato - secondo la Commissione – in senso sfavorevole sul regolare svolgimento del Servizio e sull'efficacia dell'azione dell'ente in un settore tanto strategico per un territorio che, a causa delle predette disfunzioni, si presenta sempre più devastato.

F) Presenza della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti

Gli accertamenti svolti dall'Organo ispettivo hanno evidenziato come tra gli addetti al Servizio R.S.U. presso il Comune di Giugliano sia particolarmente elevata la presenza di pregiudicati e di pluripregiudicati che rafforza il convincimento della subdola e strisciante ingerenza della criminalità organizzata condizionante la volontà dell'ente.

Infatti, su 268 dipendenti, ben 115 soggetti risultano gravati da precedenti penati, per lo più riconducibili a reati di tipo ordinario. Tra costoro vi sono anche 15 pregiudicati o pluripregiudicati gravati da precedenti per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Si tratta di soggetti che in diverse occasioni hanno posto in essere vere e proprie aggressioni nei confronti del Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Giugliano. Fra questi è stato citato dalla Commissione d'indagine ***omissis***.

La massiccia presenza di personaggi di tale risma, dunque, secondo l'avviso dell'organo ispettivo, sta condizionando notevolmente lo svolgimento del Servizio, determinandone profonde alterazioni e condizionamenti.

Tali condizionamenti sembrano destinati addirittura ad appesantirsi, laddove si consideri che, come riferito dalla Commissione, ***omissis***.

Al riguardo la Commissione ha citato il contenuto, reso pubblico dall'A.G., di una conversazione intercettata tra alcune persone ancora non identificate, dalla quale emerge chiaramente l'interesse del clan alla gestione del servizio di Igiene Urbana di Giugliano.

Nell'intercettazione in parola vengono ***omissis*** con i quali, a dire dall'interlocutore, ci sarebbe stato un contatto diretto. Alla fine, proprio il soggetto intercettato ha affermato: «*...Eh, mettetevi d'accordo sopra a quel Comune, perché ci sta il mangiare per tutti quanti...*».

G) Eccezionale gravità del danno ambientale ed inadeguatezza degli interventi amministrativi.

Anche nel cruciale e delicatissimo settore, assolutamente essenziale e strategico, come quello delle misure per contrastare il disastroso avvelenamento del territorio e la gravissima compromissione della salute e delle condizioni di vita
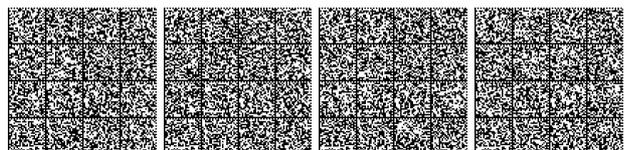
della cittadinanza, la gestione amministrativa del Comune di Giugliano in Campania - secondo quanto evidenziato dalla Commissione - si è dimostrata inadeguata in quanto non ha posto in essere le necessarie misure contingibili ed urgenti; il tutto sotto la spinta dei condizionamenti esercitati dalla criminalità organizzata.

In tale ambito ha assunto significativa rilevanza la già citata operazione della DDA denominata "*Green*" del dicembre 2012, che ha posto il luce la gestione diretta da parte della camorra delle discariche del giuglianese, ove sono stati sversati illegalmente rifiuti anche tossici.

Le attività giudiziarie sono state supportate da una relazione del CTU, disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e conosciuta come ***omissis***, che ha individuato nel territorio della Piana Giuglianese, e soprattutto in quelle parti di esso ove insistono discariche o ex discariche (come in località Scafarea, area delle ex discariche Resit,) tutte le condizioni richieste dall'ordinamento penale per la configurazione del reato di cui all'articolo 434 del C. P. (disastro ambientale). Il consulente dell'A.G. ha fatto rilevare in particolare che: "*...Il danno ambientale è di eccezionale gravità in quanto l'acqua (contaminata) viene fortemente emunta in zona per l'attività agricola e industriale ma anche per gli scopi alimentari della popolazione residente nel comprensorio e alla tipologia di rifiuti in esse smaltiti, contaminazione in atto e risalente già all'inizio delle attività in questi luoghi (anni Settanta), e accelerata da vie preferenziali quali pozzi disperdenti e tufo fratturato alla base degli Invasi, a cui si aggiunge l'enorme mole di percolato presente al fondo degli Invasi Resit (unici indagati con strumentazione geofisica) in accumulo per l'impossibilità della sua estrazione, permettendone un'infiltrazione prolungata nel tempo dal fondo e dalle sponde degli Invasi...*".

A fronte di quanto sopra l'Amministrazione Comunale di Giugliano ha posto in essere interventi meramente burocratici, senza mai ricorrere all'esercizio dei poteri di straordinarietà ed urgenza, richiesti dalla situazione.

Infatti, ***omissis*** pur avendo avuto notificata la ***omissis*** ha avviato interventi aventi ad oggetto la chiusura dei pozzi acquiferi insistenti in località Scafarea, presso le aree delle discariche ex Resit, con ordinanze di chiusura, apparentemente "ad horas", ma non adottate con i poteri contingibili ed urgenti. Su tale ultimo aspetto la Commissione ha avuto modo di riscontrare che le citate ordinanze oltre ad essere state adottate con tempi del tutto inadeguati alla gravità dell'emergenza, non risultano, per la stragrande maggioranza dei casi, essere state effettivamente eseguite.

La Commissione ha, infatti, accertato che i sopralluoghi di controllo per verificare l'ottemperanza all'ordine dell'Autorità Comunale si sono limitati a pochissimi casi, evidenziando, peraltro, le relative attività di controllo non sono mai avvenute *motu proprio*, ma sono state eseguite per sporadici casi solo dopo espressa richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Ambiente al Comando di Polizia Locale di Giugliano. Escludendo, quindi, queste ultime fattispecie, non è stata, pertanto, rinvenuta dall'Organo ispettivo alcuna
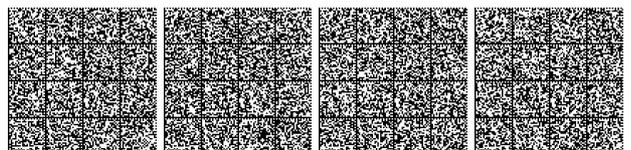
documentazione dalla quale poter desumere l'iniziativa autonoma dell'Amministrazione Comunale per verificare se alle ordinanze di chiusura dei pozzi inquinati fosse stata data ottemperanza.

H) Assenza dei controlli e gravi disfunzioni amministrative presso il Mercato Ortofrutticolo.

Il Mercato Ortofrutticolo di Giugliano in Campania, sorto nel 1920 ad opera di alcuni commercianti locali è il più grande in Campania e fra i primi in Italia, secondo solo a quello di Milano. Ha una superficie di duecentomila metri quadrati di cui una parte coperta con un movimento merci di un milione di quintali l'anno e con cinquantaquattro commissionari, la maggior parte locali.

Anche in tale settore vitale per l'economia locale, la Commissione d'Accesso ha evidenziato gli invasivi condizionamenti da parte del clan MALLARDO e le correlative inefficienze da parte del Comune nelle attività di controllo.

Infatti, grazie all'operazione "Sud Pontino" del novembre 2011 è stata svelata una serie di comportamenti violenti e criminosi in danno delle attività mercatali e a tali violente sopraffazioni ha fatto da contraltare la più completa assenza di controlli da parte del comune di Giugliano che, peraltro, è l'ente gestore come stabilito dal regolamento comunale.

La Commissione ha messo in evidenza l'assenza di controlli da parte della polizia annonaria; circostanza questa confermata, anche, in sede di audizione presso l' Organo ispettivo, ***omissis.***

I predetti hanno riconosciuto che, nei confronti delle attività mercatali non viene effettuato alcun tipo di verifica, soggiungendo che la situazione igienica è fuori norma per l'assenza dell'autorizzazione sanitaria e che il traffico dei veicoli, i prezzi e le aree del mercato vengono gestiti "autonomamente", e che mancano completamente figure istituzionali, quali il Direttore del Mercato di nomina dell'ente gestore, il quale, in base al Regolamento (rimasto inattuato) dovrebbe provvedere a sovraintendere alle attività mercatali.

In conclusione la Commissione ha fatto rilevare che anche tale settore - essenziale per l'economia agricola giuglianese - presenta, pertanto, gravissime criticità, suffragate dalle indagini giudiziarie, che hanno posto in evidenza come le azioni criminali orientino le attività ed i servizi comunali, determinando in tal modo una chiara alterazione della formazione della volontà dell'istituzione pregiudicando, nel contempo, il regolare andamento del Servizio Pubblico.

I) Profili omissivi nella gestione delle procedure disciplinari.

A fronte di un vastissimo numero di situazioni penalmente rilevanti che hanno interessato il personale comunale per oltre il 30% dell'intera dotazione organica, l'azione disciplinare dell'Amministrazione Comunale è stata ben poco incisiva, secondo la Commissione, essendosi l'Ente limitato, nel quadriennio preso in esame, ad assumere provvedimenti di sospensione dal servizio nei confronti del solo personale interessato dall'operazione "Eclisse" del 2008 ed in pochissimi altri casi.

Dalle acquisizioni documentali effettuate dall'Organo ispettivo emerge, infatti, che i procedimenti disciplinari, nel periodo 2008-2012, si sono limitati ai 28 dipendenti coinvolti nella sola operazione "Eclisse", a fronte di ben 79 di posizioni aventi rilievo penale, come accertate dalla Commissione, anche per gravi imputazioni connesse ad operazioni giudiziarie svoltesi negli anni 2006, 2008, 2009, 2010 e 2012.

Segnatamente ad altri 5 procedimenti disciplinari sono state irrogate sanzioni alquanto lievi ***omissis***.

Tale stato di cose- come sottolineato dalla Commissione- non può non contribuire al mantenimento di un diffuso clima consociativo che, nel pregiudicare fortemente l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione dell'ente, delinea un panorama di relazioni e complicità avvalorate dall'accertata sussistenza delle relazioni fra personale del Comune e soggetti appartenenti ai sodalizi camorristici.

L) Aspetti nell'azione amministrativa comunale di sottovalutazione della criminalità organizzata giuglianese.

Ulteriore elemento di criticità rilevato dalla Commissione d'indagine è costituito dall'atteggiamento minimalista, che ha condotto gli organi elettivi dell'amministrazione comunale a sottovalutare il problema della criminalità organizzata sul territorio e, conseguentemente, ad astenersi dall'intraprendere concludenti e significative iniziative.

Chiara conferma di tale posizione è stata rilevata dall'Organo ispettivo nella totale assenza di una seria riflessione sulla possibilità che il Comune di Giugliano si costituisse parte civile nei diversi procedimenti penali avviati a seguito delle operazioni di polizia giudiziaria che hanno colpito gli esponenti di vertice del clan MALLARDO, come se la questione dovesse assumere per gli organi elettivi un rilievo del tutto marginale e secondario.

Tale atteggiamento, peraltro, ha trovato conferma da parte della Commissione ispettiva anche dalla lettura dei documenti che l'Amministrazione medesima ha ritenuto fondamentali per lo sviluppo del territorio, come il Documento di Orientamento Strategico (DOS) in cui le stesse parole 'criminalità organizzata', 'camorra' ecc. non compaiono mai, nemmeno per indicare la possibilità di intraprendere nel futuro possibili nuovi percorsi.

In tal modo è stato fortemente vulnerato, secondo la citata Commissione, il corretto rapporto di fiducia rappresentativa di una comunità vessata dalla forza intimidatrice della camorra locale, con indubbia alterazione di processi di formazione di volontà del soggetto rappresentativo che, di contro, dovrebbero essere condotti in piena e libera autodeterminazione.

È appena il caso di rilevare che, sull'argomento in questione, gli organi elettivi si sono mostrati arretrati anche rispetto ad altre parti della società civile giuglianese, che, invero, hanno concretamente agito di conseguenza, costituendosi parte civile in importanti processi contro i clan giuglianesi.
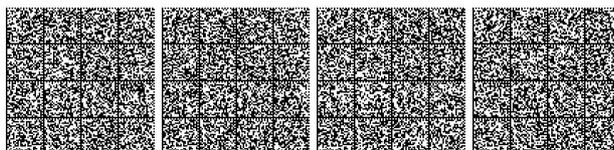
CONCLUSIONI

Le risultanze degli accertamenti ispettivi sin qui riassunti hanno consentito all'Organo ispettivo di individuare molteplici punti di crisi, che assumono tratti di concretezza, rilevanza ed univocità in quanto desunti dall'approfondito e puntuale esame analitico di specifiche documentazioni concernenti provvedimenti amministrativi e dall'esame della posizione di amministratori e del personale sulla base di atti di polizia. Tali concreti elementi confluiscono, univocamente, sul condizionamento operato dalla criminalità organizzata sulla struttura politico/burocratica dell'Ente.

Gli esiti degli accertamenti svolti dalla Commissione d'indagine sono stati oggetto di approfondimento nella seduta ***omissis***

In tale contesto, tenuto conto delle risultanze rassegnate dalla Commissione d'indagine e del ruolo esercitato dal clan Mallardo sul territorio, è stata pienamente condivisa dai presenti la necessità dell'adozione della misura di rigore finalizzata allo scioglimento degli organi elettivi del comune di Giugliano, in quanto le intromissioni della criminalità organizzata appaiono radicali e ramificate e tali da non risultare contrastabili se non con l'adozione di misure straordinarie.

Pertanto, in conformità con il parere espresso ***omissis*** si propone lo scioglimento del Consiglio comunale di Giugliano (Na) ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato con legge 15.7.2009 n. 94, tenuto conto, altresì, che il cennato provvedimento dissolutorio, ai sensi del comma 13 del riformulato art. 143, può intervenire, come nel caso del predetto Comune, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art.141 del menzionato TUEL.

IL PREFETTO
(Musolino)
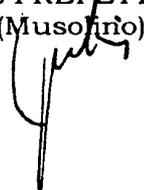
13A04078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 dicembre 2012.

Ammissione di un progetto presentato per attività di ricerca su specifiche iniziative di programmazione, di cui all'art. 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 921/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;
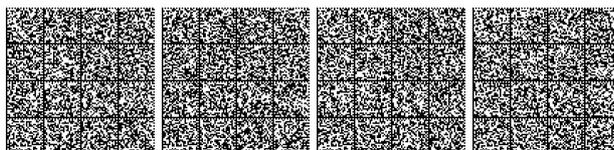
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 Reg. n. 1 foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla Nota esplicativa relativa al Decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ricerca Industriale nell'ambito del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati» pari a 25 milioni di euro;

Vista la domanda DM60644, dal titolo «Studio delle tecnologie per la generazione su larga scala di idrogeno da fonti rinnovabili per il trasporto terrestre-navale e la generazione distribuita (IDRO-RIN TRAN-GENESI)» presentata da SIIT S.C.p.A., nell'ambito del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM60644 espresso nella riunione del 25 settembre 2012, riportato nel relativo verbale acquisito in data 23 ottobre 2012, prot. 6876;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2006 e precedenti;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM60644 dal titolo «Studio delle tecnologie per la generazione su larga scala di idrogeno da fonti rinnovabili per il trasporto terrestre-navale e la generazione distribuita (IDRO-RIN TRAN-GENESI)» presentato da SIIT S.C.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.378.412,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all'anno 2006 e precedenti, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 4, foglio n. 49

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM60644

Generalità del Progetto

• Domanda: DM60644 del 10/09/2010

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Studio delle tecnologie per la generazione su larga scala di idrogeno da fonti rinnovabili per il trasporto terrestre-navale e la generazione distribuita (IDRO-RIN TRAN-GENESI)

Inizio Attività: 01/07/2011

Durata mesi: 30

• Beneficiari

SIIT S.C.P.A.
GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 2.233.400,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.940.210,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 293.190,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM60644

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	402.160	986.300	-	-	1.388.460
Spese generali	-	-	152.560	292.990	-	-	445.550
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	30.000	20.000	-	-	50.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	3.900	-	-	3.900
Altri costi di esercizio	-	-	50.500	1.800	-	-	52.300
Subtotale	-	-	635.220	1.304.990	-	-	1.940.210
Totale	-	-	635.220	1.304.990	-	-	1.940.210

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	73.000	63.980	-	-	136.980
Spese generali	-	-	23.300	18.410	-	-	41.710
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	29.000	20.000	-	-	49.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi di esercizio	-	-	40.500	25.000	-	-	65.500
Subtotale	-	-	165.800	127.390	-	-	293.190
Totale	-	-	165.800	127.390	-	-	293.190

Nessun costo di Formazione
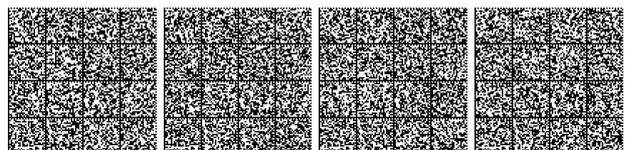
Legge 297/1999 Art. 13 DM60644

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	65%	40%	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	412.893,00	848.243,50	-	-	1.261.136,50
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	66.320,00	50.956,00	-	-	117.276,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.378.412,50	-	1.378.412,50
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.378.412,50	-	

13A04093

DECRETO 31 dicembre 2012.

Ammissione di un progetto presentato per attività di ricerca proposte da costituende società di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1009/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, nella seduta del 17 luglio 2012;

Visto il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.M. prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il D.D. n. 332/Ric del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per gli anni 2010-2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:
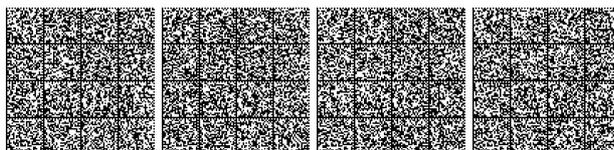
Progetto 19/11

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Luciano GATTINONI - Antonio BRASCHI - Davide Alberto CHIUMIELLO - Francesco MOIOLI - SIDAM Srl
- **Protocollo N**. 12740 del 07/12/2011
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *"Sviluppo di un nuovo sistema di monitoraggio polmonare integrato e di un monitor di pressione transpolmonare, transdiaframmatica ed intra-addominale*
  - **Inizio:** 01/10/2012
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** NEWVENT
- **Classificazione**: PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 07/12/2011

- **Costo Totale ammesso** **€ 643.500,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 334.550,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 308.950,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 334.550,00	€ 308.950,00	€ 643.500,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 334.550,00	€ 308.950,00	€ 643.500,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 373.212,50

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'Art 11, comma 14, lett. *c)*, modificata con D. M. del 2 gennaio 2008 prot. Gab/4 comma 4 lett. *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'Art. 11, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

- impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

- assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

- partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

- indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 373.212,50, di cui all'Art.1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2010-2011 di cui alle premesse:

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 4, foglio n. 46

13A04092

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 aprile 2013.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione "Patata dell'Alto Viterbese" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto 23 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione «Patata dell'Alto Viterbese», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art. 7 del disciplinare di produzione della «Patata dell'Alto Viterbese» individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Viterbo con sede in Via Fratelli Rosselli n. 4;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Viterbo con sede in Via F.lli Rosselli n. 4, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni

di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Patata dell'Alto Viterbese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2012.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio di Viterbo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La Camera di commercio di Viterbo non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Patata dell'Alto Viterbese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, la Camera di commercio di Viterbo è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La Camera di commercio di Viterbo comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. La Camera di commercio di Viterbo immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. La Camera di commercio di Viterbo trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2013, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre il 31 maggio 2013.

Art. 7.

La Camera di commercio di Viterbo è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 30 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04090

DECRETO 30 aprile 2013.

Designazione dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri", quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
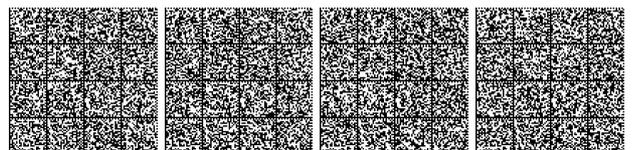
Visto il decreto 22 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2010, con il quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 1° maggio 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino ha confermato l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» quale struttura di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;

Visto il verbale della riunione del Comitato delle DOP ed IGP della Commissione europea del 4 dicembre 2012 e la nota della Commissione europea del 19 febbraio 2013 prot. n. 116273 che recita: «quando una denominazione già registrata forma oggetto di modifica del disciplinare e del documento unico su richiesta dello Stato membro, la protezione nazionale transitoria non può essere autorizzata in relazione a tale modifica»;

Considerato pertanto che il piano di controllo per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino» non può essere che quello approvato con decreto ministeriale 22 aprile 2010, relativo al disciplinare di produzione registrato dalla Commissione europea con Reg. (CE) n. 617 del 4 aprile 2003;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri » è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino » a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri » è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
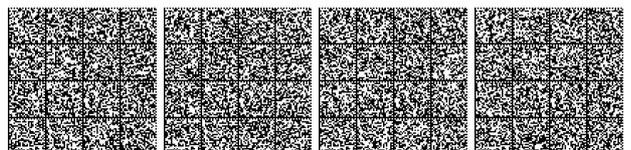
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 30 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04091

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2013.

Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 518/70.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, che conferisce al Ministero la facoltà di concedere contributi alle Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della citata legge;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del richiamato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in favore di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1º luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto l'Allegato 1 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 che abroga il decreto legislativo n. 143/98, art. 22, comma 1;

Ritenuto necessario pertanto procedere alla individuazione dei requisiti e delle modalità per la concessione dei contributi a favore delle CCIE;

Considerato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 4, comma, lett. *d)*;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e soggetti destinatari

1. Il presente decreto determina i criteri e le modalità per disciplinare l'intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della legge n. 518/1970 (di seguito CCIE) per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione.

2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati dalle CCIE.

Art. 2.

Programma di internazionalizzazione

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al presente decreto la Camera di Commercio italiana all'estero interessata deve presentare un Programma di internazionalizzazione (di seguito Programma) che deve prevedere specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. Il programma deve essere presentato raggruppando le azioni da svolgere nelle seguenti aree omogenee:

a) area contatti per la conclusione di affari e di attrazione degli investimenti esteri in Italia;

b) area di assistenza e consulenza alle imprese;

c) area relativa alle attività di rete Camerale;

d) area informativa;

e) area formativa e dell'addestramento professionale.

3. Con successivo provvedimento del dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale) sono individuate le singole iniziative finanziabili relative ad ogni area, nonché le spese ammissibili, ed è stabilita la percentuale da orientare verso ciascuna area. In ogni caso, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma devono riguardare principalmente attività di contatti per la conclusione di affari (area *a)* e attività di assistenza alle imprese (area *b)*.

4. Ciascuna azione deve essere descritta analiticamente in modo da illustrare gli obiettivi da conseguire con il progetto, il rapporto tra la spesa sostenuta e i benefici attesi. Devono, inoltre, essere individuati gli indicatori e gli standard da applicarsi consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti.

5. Il Programma deve essere accompagnato da una relazione di sintesi, che illustri le finalità generali dell'azione camerale (ivi incluse eventuali aperture di delegazioni nel Paese), analizzi il mercato locale, con riferimento ai settori maggiormente sensibili per l'interscambio con l'Italia, individuando le più opportune azioni promozionali iscritte nelle varie azioni che costituiscono la proposta di Programma e gli obiettivi che con tali azioni si intende conseguire, nonché l'impatto del Programma stesso sui processi di internazionalizzazione delle PMI nel Paese di riferimento.

6. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia alla sua realizzazione o all'annullamento di singole iniziative deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero.

Le modalità con cui procedere a eventuali modifiche al Programma successivamente alla sua approvazione sono disciplinate con successivo decreto direttoriale.

Art. 3.

Progetti speciali

1. Il Ministero, sulla base delle priorità individuate dalla Cabina di Regia, può proporre alle CCIE singolarmente o in aggregazione tra loro, con le modalità tecnico-operative individuate con successivo decreto direttoriale, specifici progetti di attività promozionale. In tal caso le camere interessate ne assumono la responsabilità gestionale sulla base del piano finanziario.

Art. 4.

Contributi

1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012.

2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non potrà superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono escluse da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. La domanda, unitamente a tutta la relativa documentazione allegata, deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, e contestualmente alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente e all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero, entro il 31 gennaio di ogni anno. Ciascuna Camera di commercio italiana all'estero provvederà altresì all'inserimento dei dati relativi alle attività oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net.

2. Le modalità nonché i modelli della domanda di ammissione al contributo, sono individuati e approvati annualmente con decreto direttoriale. L'avviso di tale provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Copia integrale del provvedimento e dei modelli saranno reperibili nel sito web istituzionale (www.mise.gov.it).

Art. 6.

Procedura per l'ammissione al contributo

1. Le domande pervenute sono istruite dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda stessa.

2. Nel corso dell'istruttoria il Ministero potrà richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite dalla Camera entro 30 giorni dalla data di comunicazione con cui è stata formulata la richiesta.

3. Il Ministero valuta le attività inserite nel programma promozionale verificandone la validità tecnico-economica nonché le spese ammissibili, individuate con provvedimento direttoriale di cui al precedente art. 2, comma 4.

4. Per valutare il contributo che le iniziative camerali apportano all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, il Ministero tiene anche conto della loro corrispondenza alle linee per l'attività promozionale, emanate dalla Cabina di Regia. Le Camere beneficiarie dell'intervento statale dovranno curare la ricerca di una sinergica cooperazione con gli altri soggetti istituzionali che operano per la promozione del Made in Italy.

5. Ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico dei programmi promozionali presentati da Camere operanti in Paesi in cui sono attive altre Camere riconosciute ai sensi della legge n. 518/1970, il Ministero terrà conto anche del coordinamento operativo sulle singole iniziative in Programma, finalizzato a evitare duplicazioni d'intervento e dispersioni di risorse e di ogni altra azione utile a rendere esplicita una logica di «promozione Paese».

6. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverrà in esito alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo art. 7, nella misura consentita dalle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Art. 7.

Procedura per la liquidazione del contributo

1. Le CCIE ammesse al contributo dovranno presentare la relazione illustrativa dell'attività svolta e la rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, sulla base dei modelli approvati con decreto direttoriale di cui all'art. 5. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate, i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi previsti e valuta l'impatto dello svolgimento del Programma sui processi di internazionalizzazione delle PMI nel Paese di riferimento. Il Ministero, ove necessario, può chiedere eventuali elementi di approfondimento;

2. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono essere previste nel piano finanziario presentato e approvato e attestate da documenti giustificativi.

3. È ammesso per ciascuna voce di costo uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20% sempreché trovi compensazione in altre voci, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

4. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente.

5. L'amministrazione si riserva di valutare caso per caso la possibilità di negare ovvero ridurre il contributo quando il grado di autofinanziamento che è un indice della capacità di azione della camera, sia inferiore al 50% delle entrate, risultanti dal bilancio consuntivo. Trascorso un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, tale percentuale potrà essere innalzata con decreto direttoriale.

6. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Revoche, controlli e sanzioni

1. L'approvazione del progetto è revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorità competenti. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, nonché l'attuazione delle iniziative sovvenzionate.

2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione è avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorità competenti, si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo.

4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Art. 9.

Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 5 è stabilito con il decreto direttoriale ed il programma promozionale potrà avere ad oggetto tutte le attività realizzate nell'intero anno solare 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 15marzo 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 3

13A04147

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora - Società cooperativa sociale», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 18 ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 31 ottobre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 8 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale», con sede in Catanzaro (codice fiscale 02134730791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore il rag. Maria Teresa Corrado, nata a Crotone il 4 novembre 1965 ed ivi domiciliata in Via Corso Messina I trav.sa, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04157

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «"Valsangro Promotional Tour" consorzio tra operatori turistici soc. coop. enunciabile "Valsangro Promotional Tour"», in Bomba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 23 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Valsangro Promotional Tour» Consorzio tra operatori turistici soc. coop. enunciabile «Valsangro Promotional Tour» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 10 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Valsangro Promotional Tour» Consorzio tra operatori turistici soc. coop. enunciabile «Valsangro Promotional Tour», con sede in Bomba (Chieti) (codice fiscale 01676840695) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Di Paolo, nato a Chieti il 30 aprile 1979 ed ivi residente in Via Cesare De Lollis, n. 26;

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04158

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Domus Materna», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 23 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Domus Materna» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 14 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Domus Materna», con sede in Pescara (codice fiscale 01221370685) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Di Paolo, nato a Chieti il 30 aprile 1979 ed ivi residente in Via Cesare De Lollis, n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04159

DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agriman società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 novembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 novembre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Agriman Società Cooperativa a Responsabilità limitata di produzione e lavoro» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16 gennaio 2012, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 4 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agriman Società Cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede in Foggia (codice fiscale 02235570716) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, e ivi domiciliato in piazza Tricarico, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04110

DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pro.edil società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 novembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 dicembre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Pro.Edil Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267:

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro.Edil Società Cooperativa», con sede in Foggia (codice fiscale n. 03573960717) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 1° ottobre 1963 e domiciliato in Lucera (FG), via R. Sorso, n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04111

DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Alias», in Casarano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 novembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 dicembre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa alias» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquichzione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa alias», con sede in Casarano (LE) (codice fiscale 03894180755) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04112

DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. consortile imprese sociali Salento coop. onlus in sigla CO.I.S.S. - coop. onlus», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 settembre 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 23 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società - Soc. Consortile Imprese Sociali Salento Coop. Onlus In Sigla «CO.I.S.S. - Coop. Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 20 gennaio 2012 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 12 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. Consortile Imprese Sociali Salento Coop. Onlus In Sigla «CO.I.S.S. - Coop. Onlus», con sede in Lecce (codice fiscale 03369980754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959 e ivi domiciliata in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04113

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 maggio 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica, sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno, modifica del bicameralismo e riduzione del numero dei parlamentari direttamente eletti."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Studio Guzzetta, Via Fabio Massimo n. 45 – 00192 Roma, e-mail: info@scegliamocilarepubblica.it

13A04275

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 24 aprile 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Liao Juhua, Console generale della Repubblica Popolare Cinese in Milano.

13A04101

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Hattiesburg (Stati Uniti d'America).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. David Gratta, Console onorario in Hattiesburg (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami;

f) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in

Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal consolato generale d'Italia in Miami;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal consolato generale d'Italia in Miami, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali-bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del consolato generale d'Italia in Miami;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al consolato generale d'Italia in Miami;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Miami;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04102

Elevazione del Vice Consolato onorario in Ouagadougou (Burkina Faso) al rango di Consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*Omissis*)*

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato onorario in Ouagadougou (Burkina Faso) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Ouagadougou (Burkina Faso) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Abidjan, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio del Burkina Faso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04103

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo Eco Certificazioni S.p.A., in Faenza ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 aprile 2013, l'Organismo «Eco Certificazioni S.p.A.» con sede in Faenza (Ravenna) C.a.p. 48018, via Mengolina n. 33 e unità operativa (laboratorio) in via Granarolo n. 153/15, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «accessori per serramenti», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A04107

Abilitazione dell'Organismo KIWA Italia S.p.A., in San Vendemiano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» in materia di apparecchi di riscaldamento.

Con provvedimento dirigenziale datato 23 aprile 2013, l'Organismo «KIWA Italia S.p.A.» con sede in San Vendemiano (Treviso) C.a.p. 31020, via Treviso n. 32/24 e unità operativa in Conegliano (Treviso) C.a.p. 31015, viale Italia n. 313/B, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «apparecchi di riscaldamento», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A04108

Abilitazione dell'Organismo TE.SI. - Tecnologie Sviluppo Industriale S.r.l, in Anagni ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 22 aprile 2013, l'Organismo «TE.SI. - Tecnologie Sviluppo Industriale S.r.l.» con sede in Anagni (Frosinone) C.a.p. 03012, via Provinciale Casilina - Zona Industriale Località Paduni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «sistemi fissi di estinzione incendi» e «idranti», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A04109

Rettifica al decreto 12 ottobre 2001 relativo alla Confraternita dei Bianchi di Nostra Signora del SS. Rosario di Palazzo, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2013 è stato modificato l'art. 3 del decreto ministeriale 12 ottobre 2001 - con il quale è stata soppressa la Confraternita dei Bianchi di Nostra Signora del SS. Rosario di Palazzo, con sede in Napoli.

Il testo completo del decreto è visionabile presso la competente Prefettura di Napoli.

13A04145

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Estratto decreto n. 46 del 17 aprile 2013

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (MI), Via F.lli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due – Palazzo Borromini – codice fiscale 01148870155

AGLOVAX A.I.C. numero 102733
AQUAVAC BOCCA ROSSA A.I.C. numero 103755
AQUAVAC RELERA A.I.C. numero 104045
AQUAVAC VIBRIO VAB A.I.C. numero 102620
BOVILIS BOVIPAST RSP A.I.C. numero 103003
BRAVOXIN 10 A.I.C. numero 104043
BUTOX 7,5 POUR ON A.I.C. numero 103005
CARBESIA A.I.C. numero 101952
CEPRAVIN ASCIUTTA A.I.C. numero 101350
CLASOVAX A.I.C. numero 102734
CLOVAX A.I.C. numero 102719
COBACTAN A.I.C. numero 101593
COBACTAN L A.I.C. numero 102623
ESTRUMATE A.I.C. numero 100140
EXSPOT A.I.C. numero 103182
FRISKIES PROCONTROL GOCCE A.I.C. numero 103606
HEPTAVAC P A.I.C. numero 102438
LOTAGEN A.I.C. numero 100360
M+PAC A.I.C. numero 103526
NOBILIS SALENVAC A.I.C. numero 102263
NUFLOR A.I.C. numero 101595
NUFLOR SUINI INIETTABILE A.I.C. numero 103258
OPTIMMUNE A.I.C. numero 102159
OTOMAX A.I.C. numero 102882
PARACOX A.I.C. numero 101360
PARACOX 5 A.I.C. numero 102949
PEDIVAX A.I.C. numero 101357
ROTAVEC CORONA A.I.C. numero 102923
SCALIBOR PROTECTORBAND A.I.C. numero 102510
THIAMIL 10% A.I.C. numero 103441
VASOTOP P A.I.C. numero 102900

è ora trasferita alla ditta MSD Animal Health Srl con sede in Segrate (MI), Via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due – Palazzo Canova – codice fiscale 01148870155

PRODUZIONE:

La produzione ed il rilascio dei lotti vengono effettuati come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:

Dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

13A04075

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equiprofen soluzione iniettabile».

Estratto decreto n. 48 del 23 aprile 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "EQUIPROFEN SOLUZIONE INIETTABILE" AIC n. 103732, di cui è titolare l'impresa ESTEVE SpA, con sede in VIA IPPOLITO ROSELLINI 12 - 1° PIANO - MILANO 20124 (MI), codice fiscale n. 07306141008, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04076

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiracin 200».

Estratto decreto n. 49 del 23 aprile 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "SPIRACIN 200" AIC n. 103406, di cui è titolare l'impresa VIRBAC SRL, con sede in VIA CALDERA 21 - MILANO 20153 (MI), codice fiscale n. 06802290152, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04077

Adozione dello statuto della Agenzia per i servizi sanitari regionali

In data 4 aprile 2013 con decreto del Ministro della salute è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, lo statuto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Il testo integrale è consultabile sul sito web del Ministero della salute all'indirizzo

http://www.trovanorme.salute.gov.it

13A04162

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione dei tributi pubblici in favore delle Camere di commercio italiane all'estero per l'anno 2013

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 22 aprile 2013 che, in attuazione dell'art. 5, decreto ministeriale 28 gennaio 2013, ha individuato le percentuali da orientare verso ciascuna area, le iniziative finanziabili, le spese ammissibili, le modalità e i modelli per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la rendicontazione della spesa, ai fini dell'erogazione del contributo pubblico a sostegno dei progetti di internazionalizzazione presentati da Camere di Commercio Italiane all'Estero ufficialmente riconosciute ai sensi della legge n. 518/1970, relativi all'anno 2013.

13A04146

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-112) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
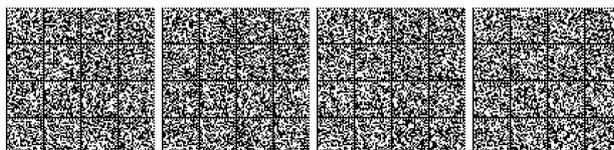
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
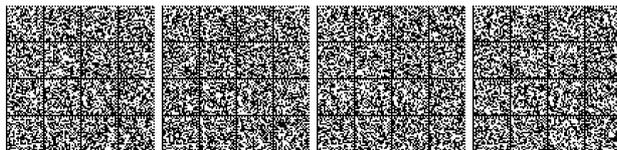
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.